

XVI legislatura

**Disegno di legge**

**A.S. n. 3533**

"Conversione in legge del  
decreto-legge 18 ottobre  
2012, n. 179, recante  
ulteriori misure urgenti  
per la crescita del Paese"

**Vol. I - Le novelle**

ottobre 2012  
n. 397/I



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 3533**

"Conversione in legge del  
decreto-legge 18 ottobre  
2012, n. 179, recante  
ulteriori misure urgenti  
per la crescita del Paese"

**Vol. I - Le novelle**

ottobre 2012

n. 397/I



## AVVERTENZA

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012, è stato presentato al Senato per la conversione in pari data (A.S. 3533), e assegnato il 22 ottobre per l'esame in sede referente alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio e turismo), previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (anche per i presupposti di costituzionalità), 2<sup>a</sup>, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup>, 9<sup>a</sup>, 11<sup>a</sup>, 12<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e della Commissione parlamentare per le Questioni regionali.

Il presente *dossier* consta di due fascicoli:

- n. 397/I Le novelle alla legislazione vigente (testi a fronte);
- n. 397/II Sintesi e schede di lettura degli articoli del decreto-legge.



# INDICE

TESTO A FRONTE.....	11
<b>Articolo 1</b> <i>(Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)</i>	
Comma 2 .....	13
<b>Articolo 2</b> <i>(Anagrafe nazionale della popolazione residente)</i>	
Comma 1 .....	17
Comma 2 .....	21
Comma 6 .....	25
<b>Articolo 3</b> <i>(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)</i>	
Comma 6 .....	29
<b>Articolo 4</b> <i>(Domicilio digitale del cittadino)</i>	
Comma 1 .....	33
<b>Articolo 5</b> <i>(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)</i>	
Comma 3 .....	35
<b>Articolo 6</b> <i>(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)</i>	
Comma 1, lett. a).....	37
Comma 1, lett. b) e c) .....	39
Comma 1, lett. d) .....	41
Comma 2 .....	45
Comma 3 .....	47
<b>Articolo 7</b> <i>(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)</i>	
Comma 3, lett. a).....	49
Comma 3, lett. b) .....	51
<b>Articolo 8</b> <i>(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)</i>	
Comma 11 .....	53

Comma 17.....	57
<b>Articolo 9</b>	
<i>(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)</i>	
Comma 1, lett. a).....	63
Comma 1, lett. b) .....	67
Comma 2.....	71
Comma 4, lett. a).....	73
Comma 4, lett. b) .....	75
Comma 5.....	77
Comma 6, lett. a).....	81
Comma 6, lett. b) .....	85
Comma 6, lett. c).....	87
Comma 6, lett. d) .....	91
Comma 6, lett. e).....	95
Comma 6, lett. f).....	97
<b>Articolo 10</b>	
<i>(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)</i>	
Comma 7.....	99
<b>Articolo 11</b>	
<i>(Libri e centri scolastici digitali)</i>	
Comma 1.....	101
Comma 2.....	105
Comma 3.....	107
Comma 4.....	109
<b>Articolo 13</b>	
<i>(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)</i>	
Comma 5.....	113
<b>Articolo 14</b>	
<i>(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)</i>	
Comma 2.....	115
Comma 4.....	117
Comma 5.....	121
Comma 6.....	123
Comma 7.....	125
<b>Articolo 15</b>	
<i>(Pagamenti elettronici)</i>	
Comma 1.....	127
<b>Articolo 16</b>	
<i>(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</i>	
Comma 1.....	131
Comma 2.....	133
Comma 3.....	135



Comma 11 .....	137
Comma 14 .....	141
<b>Articolo 17</b>	
<i>(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)</i>	
Comma 1 .....	143
Comma 2 .....	173
<b>Articolo 18</b>	
<i>(Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)</i>	
Comma 1 .....	179
<b>Articolo 19</b>	
<i>(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)</i>	
Comma 1 .....	219
<b>Articolo 22</b>	
<i>(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)</i>	
Comma 1 .....	225
Comma 14 .....	227
<b>Articolo 23</b>	
<i>(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)</i>	
Comma 2 .....	229
Comma 3 .....	231
Comma 4 .....	233
Comma 5 .....	235
Commi 6 e 7 .....	237
Commi 10, 11 e 12 .....	239
<b>Articolo 24</b>	
<i>(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)</i>	
Comma 1, lett. a) .....	243
Comma 1, lett. b) .....	247
Comma 1, lett. c) .....	249
Comma 1, lett. d) .....	251
<b>Articolo 30</b>	
<i>(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)</i>	
Comma 1 .....	253
Comma 2 .....	255
Comma 3 .....	259
Comma 4 .....	261

<b>Articolo 33</b>	
<i>(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)</i>	
Comma 3 .....	263
<b>Articolo 34</b>	
<i>(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)</i>	
Comma 1 .....	267
Comma 2 .....	269
Comma 7 .....	271
Comma 10 .....	273
Comma 16 .....	277
Comma 17 .....	281
Comma 19 .....	285
<b>Articolo 35</b>	
<i>(Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri)</i>	
Comma 6 .....	289
<b>Articolo 36</b>	
<i>(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)</i>	
Comma 3, lett. a), b),c), d),e),f) e g) .....	311
Comma 4 .....	323
Comma 6 .....	335
Comma 7 .....	339
Comma 8 .....	343
Comma 10 .....	347
<b>Articolo 38</b>	
<i>(Disposizioni finanziarie)</i>	
Comma 2, lett. a) .....	351
Comma 2, lett. b) .....	359

**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**

*(Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT)*

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 10 <i>Servizi ai cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Per incentivare l'uso degli strumenti elettronici nell'ottica di aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi ai cittadini e, in particolare, per semplificare il procedimento di rilascio dei documenti obbligatori di identificazione, all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. L'emissione della carta d'identità elettronica, che è documento obbligatorio di identificazione, è riservata al Ministero dell'interno che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di carte valori e di documenti di sicurezza della Repubblica e degli standard internazionali di sicurezza e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. È riservata, altresì, al Ministero dell'interno la fase dell'inizializzazione del documento identificativo, attraverso il CNSD".</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute per gli aspetti relativi alla tessera</p>	<p>2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con <b>il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica</b></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 10 <i>Servizi ai cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p><b>amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro</b> della salute per gli aspetti relativi alla tessera sanitaria, unificata alla carta d'identità elettronica ai sensi del comma 3 del presente articolo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1 del presente articolo, e definito un piano per il graduale rilascio, a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identità elettronica sul territorio nazionale. Nelle more della definizione delle modalità di convergenza della tessera sanitaria nella carta d'identità elettronica, il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad assicurare la generazione della tessera sanitaria su supporto di Carta nazionale dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>
<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, <b>di concerto con il</b> Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è disposta anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a</p>	<p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno <b>e del</b> Ministro dell'economia e delle finanze, <b>di concerto</b> con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e <b>la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agazia per l'Italia digitale,</b> è</p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 10 <i>Servizi ai cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>legislazione vigente, la unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, nonché il rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria <b>e per la carta di identità elettronica, ivi incluse le risorse dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.</b> Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e, limitatamente ai profili sanitari con il Ministro della Salute.</p>	<p>disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, <b>l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato,</b> mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione e gestione del documento unificato, <b>nel rispetto di quanto stabilito al comma 1,</b> sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione <b>e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica</b> e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.</p>
	<p><b>3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.</b></p>
<p>4. In funzione della realizzazione del progetto di cui al comma 2-bis, dell'articolo 7-vicies ter, del decreto-</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> <i>Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia</i>	
Articolo 10 <i>Servizi ai cittadini</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiunto dal comma 1, e ai commi 2 e 3 del presente articolo, con atto di indirizzo strategico del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i compiti e le funzioni delle società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, e al comma 15 dell'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il consiglio di amministrazione delle predette società è conseguentemente rinnovato nel numero di cinque consiglieri entro 45 giorni dalla data di emanazione dei relativi atti di indirizzo strategico, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il relativo statuto, ove necessario, dovrà conformarsi, entro il richiamato termine, alle previsioni di cui al comma 12, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	
(...)	(...)



**Articolo 2**  
*(Anagrafe nazionale della popolazione residente)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 62	
<i>Indice nazionale delle anagrafi</i>	<i>Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)</i>
<p><b>1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente.</b></p>	
	<p><b>1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell' articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli</b></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 62	
	<b>italiani all'estero.</b>
	<p><b>2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.</b></p>
	<p><b>3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR e consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica.</b></p>
	<p><b>4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre</b></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 62	
	<b>amministrazioni.</b>
	<b>5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.</b>
	<b>6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:</b>  <b>a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;</b>  <b>b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo</b>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 62	
	<b>VIII del presente decreto;</b> <b>c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.</b>

**Articolo 2**  
(*Anagrafe nazionale della popolazione residente*)

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 60 <i>Base di dati di interesse nazionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni, anche per fini statistici, per l'esercizio delle proprie funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.	1. <i>Identico.</i>
2. Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.	2. <i>Identico.</i>
3. Le basi di dati di interesse nazionale	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 60 <i>Base di dati di interesse nazionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica. Con il medesimo decreto sono altresì individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al comma 2.	
3-bis. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale:	3-bis. <i>Identico:</i>
a) repertorio nazionale dei dati territoriali;	a) <i>identica;</i>
b) indice nazionale delle anagrafi;	b) <b><i>anagrafe nazionale della popolazione residente;</i></b>
c) banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis;	c) <i>identica;</i>
d) casellario giudiziale;	d) <i>identica;</i>
e) registro delle imprese;	e) <i>identica;</i>
f) gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242.	f) <i>identica.</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 60 <i>Base di dati di interesse nazionale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.	4. <i>Identico.</i>





**Articolo 2**  
*(Anagrafe nazionale della popolazione residente)*

**Comma 6**

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 32 <i>Unione di comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. L'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di unione di comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Gli organi dell'unione, presidente, giunta e consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 32 <i>Unione di comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.	
4. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.	4. <i>Identico.</i>
5. All'unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale.	5. <i>Identico.</i>
	<b>5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo</b>

<b>Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</b> <i>Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali</i>	
Articolo 32 <i>Unione di comuni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.</b>
6. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.	6. <i>Identico.</i>
7. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.	7. <i>Identico.</i>
8. Gli statuti delle unioni sono inviati al Ministero dell'interno per le finalità di cui all'articolo 6, commi 5 e 6.	8. <i>Identico.</i>



**Articolo 3**

*(Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici)*

**Comma 6**

<b>Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322</b>	
<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400</i>	
Articolo 12	
<i>Commissione per la garanzia dell'informazione statistica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>1. Al fine di garantire il principio della imparzialità e della completezza dell'informazione statistica è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, la commissione vigila:</b></p>	<p><b>1. E' istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:</b></p>
<p><i>a) sulla imparzialità e completezza dell'informazione statistica e contribuisce alla corretta applicazione delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale, segnalando anche al Garante per la protezione dei dati personali i casi di inosservanza delle medesime norme o assicurando altra collaborazione nei casi in cui la natura tecnica dei problemi lo richieda;</i></p>	<p><i>a) <b>vigilare</b> sull'imparzialità, <b>sulla</b> completezza e <b>sulla</b> <b>qualità</b> dell'informazione statistica,</i></p> <p style="text-align: center;"><i>(segue)</i></p> <p style="text-align: center;"><i>vedi art.2, lett. b)</i></p>
<p><b><i>b) sulla qualità delle metodologie statistiche e delle tecniche informatiche impiegate nella raccolta, nella conservazione e nella diffusione dei dati;</i></b></p>	
<p><i>c) sulla conformità delle rilevazioni alle direttive degli organismi internazionali</i></p>	<p><b>nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322</b>	
<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400</i>	
Articolo 12	
<i>Commissione per la garanzia dell'informazione statistica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
e comunitari.	<b>internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;</b> <i>segue, vedi art.2</i>
<p>2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il comitato di cui all'art. 17; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Esprime inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dello art. 13, ed è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><i>Vedi art. 1, lett. a)</i></p>	<p>2. La Commissione, nell'esercizio <b>dei compiti</b> di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo 17 <b>del decreto legislativo n. 322 del 1989</b>; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.</p> <p><b>c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 322 del 1989;</b></p> <p><b>b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;</b></p>
<i>Vedi art. 6</i>	<b>d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989.</b>
3. La commissione è composta di nove membri, nominati <b>entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del</b>	4. La Commissione è composta da <b>cinque</b> membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su

<b>Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322</b>	
<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400</i>	
Articolo 12	
<i>Commissione per la garanzia dell'informazione statistica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>presente decreto</b>, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, <b>dei quali sei</b> scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, <b>e tre</b> tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi comunitari che abbiano i medesimi requisiti.</p>	<p>proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o <b>tra</b> direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, <b>ovvero</b> tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di <b>particolare</b> prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi <b>dell'Unione europea in possesso dei</b> medesimi requisiti.</p> <p style="text-align: right;"><i>segue</i></p>
<p>4. Il presidente <b>della commissione</b> è eletto dagli stessi membri.</p>	<p>Il <b>Presidente</b> è eletto dagli stessi membri.</p> <p style="text-align: right;"><i>segue</i></p>
<p>5. [Comma abrogato dall'art. 6, D.P.R. 14 maggio 2007, n. 84]</p>	<p><b>I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati.</b></p>
	<p><b>3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.</b></p>
<p>6. La commissione si riunisce almeno due volte all'anno e redige un rapporto annuale, che si allega alla relazione al Parlamento sull'attività dell'ISTAT.</p>	<p><b>5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di</b></p>

<b>Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322</b> <i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400</i>	
Articolo 12 <i>Commissione per la garanzia dell'informazione statistica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>cui all'articolo 17.</b> <i>Vedi anche art. 1 lett. d)</i>
7. Partecipa alle riunioni il presidente dell'ISTAT.	<i>Vedi art. 5</i>
8. Alle funzioni di segreteria della commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che istituisce, a questo fine, un apposito ufficio, che può avvalersi anche di esperti esterni ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400.	<b>6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.</b>
9. I compensi di cui all'art. 20 per i membri della commissione sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.	<b>7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.</b>



**Articolo 4**  
*(Domicilio digitale del cittadino)*

**Comma 1**

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 3-bis.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Domicilio digitale del cittadino</i></b></p> <p>1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale.</p> <p>2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.</p> <p>3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.</p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario.</b></p> <p><b>5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>

**Articolo 5**

*(Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti)*

**Comma 3**

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 6-bis.</b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti</i></b></p> <p><b>1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.</b></p> <p><b>2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.</b></p> <p><b>3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese</b></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>in esso presenti.</b></p> <p><b>4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.</b></p> <p><b>5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.</b></p> <p><b>6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</b></p>

**Articolo 6**

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

**Comma 1, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 47	
<i>Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.	1. <i>Identico.</i>
	<b>1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.</b>
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 47	
<i>Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;</p> <p>d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.</p>	
<p>3. Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

## Articolo 6

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

### Comma 1, lett. b) e c)

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 65 <i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:	1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni <b>e ai gestori dei servizi pubblici</b> ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;	a) <i>identica;</i>
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;	b) <i>identica;</i>
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.	c) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 65	
<i>Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
445;	
<i>c-bis)</i> ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.	<i>c-bis) identica;</i>
1- <i>bis</i> . Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale.	1- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>
	<b>1-<i>ter</i>. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.</b>
(...)	(...)



**Articolo 6**

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

**Comma 1, lett. d)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54	
<i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:</p> <p><i>a)</i> l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;</p> <p><i>b)</i> l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p><i>c)</i> le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54	
<i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;</p> <p>e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;</p> <p>f) l'elenco di tutti i bandi di gara;</p> <p>g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;</p> <p><i>g-bis</i>) i bandi di concorso.</p>	
<p><i>1-bis.</i> Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e <i>g-bis</i>) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.</p>	<p><i>1-bis. Identico.</i></p>
<p>2 - <i>2-bis</i> [abrogati dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235]</p>	

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54	
<i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.</p>	<p>2-ter. Le amministrazioni pubbliche <b>e i gestori di servizi pubblici</b> pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.</p>
(...)	(...)



## Articolo 6

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

### Comma 2

<b>Legge 7 agosto 1990, n. 241</b>	
<i>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi</i>	
Articolo 15	
<i>Accordi fra pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.	1. <i>Identico.</i>
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pena la nullità degli stessi.</b>



## Articolo 6

*(Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili)*

### Comma 3

<p><b>Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163</b>  <i>Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE</i></p>	
<p>Articolo 11  <i>Fasi delle procedure di affidamento</i></p>	
Testo previgente <sup>1</sup>	Testo modificato
(...)	(...)
<p>13. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, <b>nonché</b> in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.</p>	<p>13. Il contratto è stipulato, <b>a pena di nullità</b>, con atto pubblico notarile <b>informatico</b>, ovvero, in <b>modalità elettronica</b> secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.</p>

---

<sup>1</sup> Ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge in esame, " Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013".





**Articolo 7**

*(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)*

**Comma 3, lett. a)**

<p><b>Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</b>  <i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i></p>	
<p>Articolo 47  <i>Congedo per la malattia del figlio</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.	1. <i>Identico.</i>
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.	2. <i>Identico.</i>
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.	3. <b>La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata,</b>

<b>Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>	
Articolo 47 <i>Congedo per la malattia del figlio</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato.</b>
	<b>3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.</b>
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.	4. <i>Identico.</i>
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.	5. <i>Identico.</i>
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.	6. <i>Identico.</i>

**Articolo 7**

*(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico)*

**Comma 3, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151</b> <i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53</i>	
Articolo 51 <i>Documentazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo.	1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente Capo, <b>il lavoratore comunica direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 47, le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.</b>



**Articolo 8***(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)***Comma 11**

<b>Codice della navigazione</b>	
Articolo 179 <i>Nota di informazioni all'autorità marittima</i>	
Testo previgente	Testo modificato
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorità consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio:	All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante <b>fanno</b> pervenire, anche in formato elettronico, <b>all'autorità marittima</b> i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita <b>nell'ambito dell'Unione europea</b> :
Formulario FAL <b>dell'IMO</b> n. 1 Dichiarazione generale;	formulario FAL n. 1 <b>dichiarazione</b> generale;
	<b>formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;</b>
Formulario FAL <b>dell'IMO</b> n. 3 Dichiarazione delle provviste di bordo;	formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;
Formulario FAL <b>dell'IMO</b> n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;	formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;
Formulario FAL <b>dell'IMO</b> n. 5 Ruolo dell'equipaggio;	formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;
Formulario FAL <b>dell'IMO</b> n. 6 Elenco dei passeggeri <b>per le navi certificate per trasportare un massimo di 12</b>	formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;

<b>Codice della navigazione</b>	
Articolo 179 <i>Nota di informazioni all'autorità marittima</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>passaggeri.</b>	
	<b>formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; (vedi il previgente comma secondo, primo periodo)</b>
	<b>dichiarazione sanitaria marittima.</b>
	<b>Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato. (vedi il previgente comma secondo, ultimo periodo)</b>
	<b>La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.</b>
All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il	All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica <b>all'Autorità marittima eventuali ulteriori dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.</b>  Prima della partenza, il comandante

<b>Codice della navigazione</b>	
Articolo 179 <i>Nota di informazioni all'autorità marittima</i>	
Testo previgente	Testo modificato
comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.	<b>della nave inoltra all'autorità marittima</b> una dichiarazione integrativa relativa <b>all'avvenuto</b> adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.
In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.	<i>Vedi sopra, comma secondo.</i>
Il comandante di una nave diretta in un porto estero, qualora preveda che la sosta della nave avvenga in ore di chiusura del locale ufficio consolare, dovrà provvedere a fare pervenire in tempo utile per via radio al consolato le comunicazioni di cui al primo e secondo comma, limitatamente agli elementi disponibili; negli stessi casi la dichiarazione integrativa di partenza sarà resa in base a particolari disposizioni impartite dal console. In caso di inesistenza di locali uffici consolari o di impossibilità di procedere alle comunicazioni di cui sopra, del fatto dovrà darsi pronta e motivata notizia nella comunicazione da farsi al comandante del porto o all'autorità consolare nel successivo porto di approdo.	Il comandante di una nave diretta in un porto estero, <b>inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare.</b>  In caso di inesistenza di uffici consolari <b>presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo.</b>
Il Ministro della marina mercantile può, con proprio decreto, stabilire norme speciali per le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi	<b>Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso</b>

<b>Codice della navigazione</b>	
Articolo 179 <i>Nota di informazioni all'autorità marittima</i>	
Testo previgente	Testo modificato
particolari	privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.



**Articolo 8***(Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)***Comma 17**

Testo previgente	Testo modificato
<p><b>Decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335</b></p> <p><i>Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità</i></p> <p><b>1. Definizioni.</b></p> <p><b>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</b></p> <p><b>a) Convenzione FAL dell'IMO:</b> la Convenzione sulla facilitazione nel traffico marittimo internazionale adottata dalla Conferenza internazionale sulla facilitazione dei viaggi e dei trasporti marittimi il 9 aprile 1965;</p> <p><b>b) nave:</b> qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o altro scopo, ai sensi dell'articolo 136 del codice della navigazione;</p> <p><b>c) provviste di bordo:</b> le merci diverse dalle attrezzature e dalle parti di ricambio, destinate ad essere utilizzate a bordo della nave, tra cui merci in vendita ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, combustibile, lubrificanti;</p> <p><b>d) attrezzature della nave:</b> i beni mobili non di consumo, diversi dalle parti di ricambio, destinati ad essere</p>	<p><i>Abrogato</i></p>

Testo previgente	Testo modificato
<p><b>usati a bordo della nave, tra cui accessori quali scialuppe di salvataggio, dispositivi salvagente, mobilio, armamenti ed elementi simili;</b></p> <p><b>e) parti di ricambio: le parti utilizzate per la riparazione o la sostituzione, destinate ad essere integrate nella struttura della nave che le trasporta;</b></p> <p><b>f) effetti personali dell'equipaggio: gli indumenti, gli oggetti di uso quotidiano ed altri articoli, compreso il denaro, appartenenti all'equipaggio e trasportati sulla nave;</b></p> <p><b>g) equipaggio: l'insieme delle persone iscritte nel ruolo dell'equipaggio, arruolate per svolgere durante il viaggio mansioni operative o il servizio di bordo.</b></p> <p><b>2. Formalità di arrivo e partenza.</b></p> <p><b>1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituiti dai seguenti:</b></p> <p><b>«All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante devono far pervenire, anche in formato elettronico, al comandante del porto o all'autorità consolare i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita dalla direttiva 2002/6/CE del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio:</b></p> <p><b>Formulario FAL dell'IMO n. 1 Dichiarazione generale;</b></p> <p><b>Formulario FAL dell'IMO n. 3 Dichiarazione delle provviste di</b></p>	

Testo previgente	Testo modificato
<p><b>bordo;</b></p> <p><b>Formulario FAL dell'IMO n. 4 Dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;</b></p> <p><b>Formulario FAL dell'IMO n. 5 Ruolo dell'equipaggio;</b></p> <p><b>Formulario FAL dell'IMO n. 6 Elenco dei passeggeri per le navi certificate per trasportare un massimo di 12 passeggeri.</b></p> <p><b>All'arrivo in porto il comandante della nave comunica inoltre al comandante del porto, con separata dichiarazione, il nome dell'armatore e indica la sistemazione a bordo di eventuali merci pericolose, nonché gli altri elementi richiesti in base a disposizioni legislative o regolamentari o eventualmente determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Prima della partenza il comandante della nave comunica al comandante del porto una dichiarazione integrativa relativa all'adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. In ogni caso sono annotati, a margine del formulario FAL dell'IMO n. 6 insieme ai dati anagrafici dei passeggeri imbarcati, che non siano cittadini di Stati membri, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.».</b></p> <p><b>1. I formulari di cui al primo comma dell' articolo 179 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 2, sono allegati al presente decreto legislativo.</b></p> <p><b>4. <i>Modifiche al codice della navigazione.</i></b></p> <p><b>1. Al terzo comma dell' articolo 179</b></p>	

Testo previgente	Testo modificato
<p>del codice della navigazione, le parole: «la comunicazione di cui al primo comma», sono sostituite dalle seguenti: «le comunicazioni di cui al primo e secondo comma».</p> <p><b>5. Verifiche ed ispezioni.</b></p> <p>1. Il primo comma dell' articolo 180 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Il comandante del porto, o l'autorità consolare, può in ogni momento verificare il contenuto delle informazioni presentate o fatte pervenire per via radio dal comandante della nave e chiedere di prendere visione delle carte, dei libri e degli altri documenti di bordo.».</p> <p><b>6. Modifica del testo unico delle leggi doganali.</b></p> <p>1. All'articolo 106 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Devono essere, in fine, descritte nel manifesto di carico le autovetture al seguito dei passeggeri.»;</p> <p>b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Si utilizzano i formulari FAL di cui alla direttiva 2002/6/CE , del 18 febbraio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio.».</p> <p><b>7. Disposizioni finali.</b></p> <p>1. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei</p>	

Testo previgente	Testo modificato
<p><b>trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, in relazione alle eventuali modifiche ad essi apportate in sede comunitaria.</b></p> <p><b>2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</b></p> <p><b>5 Allegati (Formulari IMO)</b></p>	



**Articolo 9***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***Comma 1, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 52 <i>Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni</i>	Articolo 52 <i>Accesso telematico e <b>riutilizzo</b> dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>
<p>1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.</p>	<p>1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti <b>e il riutilizzo dei dati e documenti</b> è disciplinato <b>dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e dei metadati in loro possesso.</b></p>
<p><b>1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:</b></p> <p><b>a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3;</b></p> <p><b>b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui</b></p>	

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 52 <i>Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni</i>	Articolo 52 <i>Accesso telematico e <b>riutilizzo</b> dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>
<b>all'articolo 68, commi 3 e 4.</b>	
	<p>2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera <i>h</i>), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera <i>h</i>), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.</p>
	<p>3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.</p>
	<p>4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della <i>performance</i> dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>



<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 52 <i>Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni</i>	Articolo 52 <i>Accesso telematico e <b>riutilizzo</b> dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>
	<b>5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice.</b>
	<b>6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</b>
	<b>7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.</b>
	<b>8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione</b>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 52 <i>Accesso telematico e riutilizzazione dei dati e documenti delle pubbliche amministrazioni</i>	Articolo 52 <i>Accesso telematico e <b>riutilizzo</b> dei dati delle pubbliche amministrazioni</i>
	<b>tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.</b>
	<b>9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente.</b>

**Articolo 9***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***Comma 1, lett. b)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 68	
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:</p> <p><i>a)</i> software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;</p> <p><i>b)</i> riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;</p> <p><i>c)</i> software libero o a codice sorgente aperto;</p> <p><i>d)</i> software combinazione delle precedenti soluzioni.</p> <p>Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico dimostri l'impossibilità di accedere a soluzioni <i>open source</i> o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 68	
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e documenti in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche.</p>	<p>2-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.</p>	<p>3. <b>Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:</b></p> <p><b>a) formato dei dati di tipo aperto</b>, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e <b>neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;</b></p> <p><b>b) dati di tipo aperto</b>, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:</p> <p><b>1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali;</b></p> <p><b>2) sono accessibili attraverso le</b></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 68	
<i>Analisi comparativa delle soluzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;</b></p> <p><b>3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.</b></p>
4. DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.	4. <i>Identico.</i>



**Articolo 9**  
*(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Ai fini del presente codice si intende per:	1. <i>Identico:</i>
(...)	(...)
	<b><i>n-bis</i>) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;</b>
(...)	(...)





## Articolo 9

*(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)*

### Comma 4, lett. a)

<p><b>Legge 9 gennaio 2004, n. 4</b></p> <p><i>Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici</i></p>	
<p>Articolo 3</p> <p><i>Soggetti erogatori</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.</p>	<p>1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, <b>nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.</b></p>
<p>2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 9**  
*(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)*

**Comma 4, lett. b)**

<b>Legge 9 gennaio 2004, n. 4</b>	
<i>Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici</i>	
Articolo 4	
<i>Obblighi per l'accessibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 9 gennaio 2004, n. 4</b>	
<i>Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici</i>	
Articolo 4	
<i>Obblighi per l'accessibilità</i>	
Testo previgente	Testo modificato
vigore del medesimo decreto.	
3. La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l'acquisto di beni e servizi informatici destinati all'utilizzo da parte di lavoratori disabili o del pubblico, anche per la predisposizione di postazioni di telelavoro, è subordinata alla rispondenza di tali beni e servizi ai requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 11.	3. <i>Identico.</i>
4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68.	4. I datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Ai datori di lavoro privati si applica la disposizione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68. <b>L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.</b>
5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.	5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito <b>delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.</b>

**Articolo 9***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***Comma 5**

<b>Legge 12 marzo 1999, n. 68</b>	
<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>	
Articolo 4	
<i>Criteria di computo della quota di riserva</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 12 marzo 1999, n. 68</b>	
<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>	
Articolo 4	
<i>Criteri di computo della quota di riserva</i>	
Testo previgente	Testo modificato
legge 20 maggio 1970, n. 300 , come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.	
2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.	2. <i>Identico.</i>
3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.	3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di tele-lavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, <b>anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18</b> atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877 , e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il tele-lavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.
4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da	4. <i>Identico.</i>

<b>Legge 12 marzo 1999, n. 68</b>	
<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>	
Articolo 4	
<i>Criteri di computo della quota di riserva</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.</p>	
<p>5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738 , si applicano anche al personale militare e della protezione civile.</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>
<p>6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 12 marzo 1999, n. 68</b>	
<i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i>	
Articolo 4	
<i>Criteri di computo della quota di riserva</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 , nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 . Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , detratte le spese per l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248 , e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , di seguito denominata «Conferenza unificata».</p>	



**Articolo 9***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***Comma 6, lett. a)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 12	
<i>Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione <b>nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione</b>, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del presente decreto.</p>
<p>1-bis. Gli organi di Governo nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell'emanazione delle direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
<p>1-ter. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione delle</p>	<p>1-ter. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 12	
<i>Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
disposizioni di cui al presente decreto ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei dirigenti.	
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche, tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.	<i>2. Identico.</i>
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le loro articolazioni, da esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun erogatore di servizi.	<i>3. Identico.</i>
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.	<i>4. Identico.</i>
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto	<i>5. Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 12	
<i>Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.	
5-bis. Le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini ed imprese anche con l'intervento di privati.	5-bis. <i>Identico.</i>



**Articolo 9**

*(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)*

**Comma 6, lett. b)**

<p><b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>  <i>Codice dell'amministrazione digitale</i></p>	
<p>Articolo 13  <i>Formazione informatica dei dipendenti pubblici</i></p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p>1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, <b>nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.</b></p>



**Articolo 9**  
*(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)*

**Comma 6, lett. c)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23-ter	
<i>Documenti amministrativi informatici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.	1. <i>Identico.</i>
2. I documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.	2. <i>Identico.</i>
3. Le copie su supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71; in tale	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23-ter	
<i>Documenti amministrativi informatici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
caso l'obbligo di conservazione dell'originale del documento è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.	
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la protezione dei dati personali.	4. <i>Identico.</i>
5. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici, è apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.	5. <i>Identico.</i>
	<b>5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.</b>



<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 23-ter <i>Documenti amministrativi informatici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.	6. <i>Identico.</i>



**Articolo 9***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***Comma 6, lett. d)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54	
<i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:</p> <p>a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;</p> <p>b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p>c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;</p> <p>d) l'elenco completo delle caselle di</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54	
<i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;</p> <p>e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;</p> <p>f) l'elenco di tutti i bandi di gara;</p> <p>g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima;</p> <p><i>g-bis</i>) i bandi di concorso.</p>	
<p>1-<i>bis</i>. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere <i>b</i>), <i>c</i>), <i>g</i>) e <i>g-bis</i>) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti.</p>	<p>1-<i>bis</i>. <i>Identico</i>.</p>
<p>2. [Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235]</p>	

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54	
<i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
2-bis. [Comma abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235]	
2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.	2-ter. <i>Identico.</i>
2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell'avanzamento delle pratiche che lo riguardano.	2-quater. <i>Identico.</i>
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.	3. <i>Identico.</i>
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.	4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano <b>accessibili</b> , conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.
4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti	4-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 54 <i>Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dall'ordinamento.	

**Articolo 9***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***Comma 6, lett. e)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 57	
<i>Moduli e formulari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.</p>	<p>1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica, <b>nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4</b>, l'elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>





**Articolo 9***(Dati di tipo aperto e inclusione digitale)***Comma 6, lett. f)**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b>	
<i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 71	
<i>Regole tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.	1. <i>Identico.</i>
1-bis. [Comma abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 52, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235]	
1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.	1-ter. Le regole tecniche di cui al presente codice sono dettate in conformità <b>ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4</b> , alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale ed alle normative dell'Unione europea.
2. Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 71 <i>Regole tecniche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
articolo.	

**Articolo 10***(Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica)***Comma 7**

<b>Legge 2 agosto 1999, n. 264</b> <i>Norme in materia di accessi ai corsi universitari</i>	
Articolo 5	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Sono regolarmente iscritti ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, della L. 19 novembre 1990, n. 341, gli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al presente articolo.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis.</b> Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1, semplificando gli adempimenti a carico degli studenti, e per verificare la veridicità dei titoli autocertificati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente</p>

<b>Legge 2 agosto 1999, n. 264</b> <i>Norme in materia di accessi ai corsi universitari</i>	
Articolo 5	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>(ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell' Indicatore della situazione economica equivalente per l'università -ISEEU.</b>
2. Sono altresì regolarmente iscritti ai corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999 entro il 31 marzo 1999.	2. <i>Identico.</i>
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico 2000-2001.	3. <i>Identico.</i>
4. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3, comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1 .	4. <i>Identico.</i>

**Articolo 11**  
*(Libri e centri scolastici digitali)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 15	
<i>Costo dei libri scolastici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, <i>on line</i> scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei</p>	<p>2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, <i>on line</i> scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta <b>per l'anno scolastico 2013-2014</b></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 15 <i>Costo dei libri scolastici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o mista. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.	<b>e successivi</b> , esclusivamente libri <b>nella versione digitale</b> o mista, <b>costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da contenuti digitali integrativi, accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto</b> . Per le scuole del <b>primo ciclo detto obbligo</b> decorre dall'anno scolastico <b>2014-2015</b> . La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria e' soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma <b>3-bis</b> , al controllo contabile di cui all'articolo 5 del decreto legislativo <b>30 giugno 2011, n. 123</b> . Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:	3. <i>Identico</i> :
a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;	a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione <b>cartacea</b> , anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, <b>tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista</b> ;

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 15	
<i>Costo dei libri scolastici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nelle versioni <i>on line</i> e mista;	b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo <b>nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;</b>
c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore.	c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore , <b>tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter.</b>
	<b>3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.</b>
	<b>3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.</b>
4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.	4. <i>Identico.</i>





**Articolo 11**  
*(Libri e centri scolastici digitali)*

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137</b> <i>Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>Articolo 5<sup>2</sup></b> <i>Adozione dei libri di testo</i></p> <p><b>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formato misto o scaricabili da internet, l'adozione dei libri di testo avviene nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

---

<sup>2</sup> A decorrere dal 1° settembre 2013.



**Articolo 11**  
*(Libri e centri scolastici digitali)*

**Comma 3**

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81</b> <i>Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i></p>	
<p>Articolo 8 <i>Disposizioni relative a scuole in situazioni disagiate</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nelle scuole funzionanti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle zone abitate da minoranze linguistiche, nelle aree a rischio di devianza minorile o caratterizzate dalla rilevante presenza di alunni con particolari difficoltà di apprendimento e di scolarizzazione, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo stabilito dagli articoli 10, 11 e 16.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis.</b> Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.</p>



**Articolo 11**  
*(Libri e centri scolastici digitali)*

**Comma 4**

<b>Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>	
Articolo 53	
<i>Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale l'ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una riduzione strutturale delle spese correnti di funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano nazionale di edilizia scolastica sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni. La proposta di Piano è trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>	
Articolo 53	
<i>Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziato.	
2. Il Piano di cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, e di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da realizzare, in un'ottica di razionalizzazione e contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche attraverso i seguenti interventi:	2. <i>Identico:</i>
a) la ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che possano essere destinati alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali;	<b>a) Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di avviare tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di</b>

<b>Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>	
Articolo 53	
<i>Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, già destinate con delibera CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della repubblica 26 agosto 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011, n. 115, anche nelle forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;</b></p>
<p><i>b) la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio immobiliare scolastico ovvero alla promozione di strumenti finanziari</i></p>	<p><i>b) identica;</i></p>

<b>Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo</i>	
Articolo 53	
<i>Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia</i>	
Testo previgente	Testo modificato
immobiliari innovativi, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia scolastica;	
c) la messa a disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a uso scolastico suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili già esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;	c) <i>identica</i> ;
d) le modalità di compartecipazione facoltativa degli enti locali;	d) <i>identica</i> ;
d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.	d-bis) <i>identica</i> .
(...)	(...)



**Articolo 13**  
*(Prescrizione medica e cartella clinica digitale)*

**Comma 5**

<b>Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5</b>	
<i>Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo</i>	
Articolo 47-bis	
<i>Semplificazioni in materia di sanità digitale</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.</b></p>
	<p><b>1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.</b></p>



**Articolo 14**  
*(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 87	
<i>Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.	5. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 9 <b>riprende</b> a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.
(...)	(...)



**Articolo 14**  
*(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)*

**Comma 4**

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 88	
<i>Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello C di cui all'allegato n. 13, all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il responsabile del procedimento può convocare, con provvedimento motivato, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte le figure soggettive direttamente interessate</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 88	
<i>Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dall'installazione.	
4. La conferenza di servizi deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L'approvazione, adottata a maggioranza dei presenti, sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.	4. <i>Identico.</i>
5. Qualora il motivato dissenso, a fronte di una decisione positiva assunta dalla conferenza di servizi, sia espresso da un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri e trovano applicazione, in quanto compatibili con il Codice, le disposizioni di cui all'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.	5. <i>Identico.</i>
6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il Comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.	5. <i>Identico.</i>
7. Trascorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia	7. Trascorso il termine di <b>quarantacinque</b> giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 88	
<i>Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a trenta giorni.</p>	<p>espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a <b>quindici</b> giorni. <b>Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni.</b></p>
(...)	(...)





**Articolo 14**  
*(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)*

**Comma 5**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495</b>	
<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>	
Articolo 66	
<i>Attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m.</p>	<p>3. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere previamente approvata dall'ente proprietario della strada in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non può essere inferiore a 1 m. <b>Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione.</b></p>
(...)	(...)



**Articolo 14**  
*(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)*

**Comma 6**

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 95	
<i>Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.	1. <i>Identico.</i>
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'ispettorato del Ministero, competente per territorio, per le linee elettriche: <i>a)</i> di classe zero, di I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062; <i>b)</i> qualunque ne sia la classe, quando esse non abbiano interferenze con linee di comunicazione elettronica; <i>c)</i> qualunque ne sia la classe, nei casi di urgenza previsti dall'articolo 113 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui</b>

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 95 <i>Impianti e condutture di energia elettrica - Interferenze</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.</b>
(...)	(...)

**Articolo 14**  
*(Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)*

**Comma 7**

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b>	
<i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 91	
<i>Limitazioni legali della proprietà</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 90, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.	1. <i>Identico.</i>
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.	2. <i>Identico.</i>
3. I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.	3. <i>Identico.</i>
4. Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259</b> <i>Codice delle comunicazioni elettroniche</i>	
Articolo 91 <i>Limitazioni legali della proprietà</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della propria rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni elettroniche. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione.</b>
5. Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità.	5. <i>Identico.</i>
6. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.	6. <i>Identico.</i>

**Articolo 15**  
*(Pagamenti elettronici)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, <b>fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative</b>, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>A tal fine <b>sono tenute</b>:</p>	<p>1. <b>I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e, limitatamente ai rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad accettare i</b> pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, <b>anche</b> con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.</p> <p>A tal fine:</p>
<p>a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;</p> <p>b) <b>a specificare i dati e</b> i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento.</p>	<p>a) <b>sono tenuti</b> a pubblicare nei propri siti istituzionali e <b>a specificare nelle</b> richieste di pagamento: <b>1)</b> i codici <b>IBAN</b> identificativi <b>del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti</b> possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; <b>2)</b> i codici <b>identificativi del pagamento</b> da indicare obbligatoriamente <b>per il</b> versamento;</p>
<p>2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, <b>senza nuovi</b></p>	<p><b>b) si avvalgono</b> di prestatori di servizi di pagamento, <b>individuati mediante</b></p>

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>o maggiori oneri per la finanza pubblica</b>, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata oppure le contabilità speciali interessate.</p>	<p><b>ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</b>, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate <b>ovvero di altri strumenti</b> di pagamento elettronico disponibili, <b>che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.</b> Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, <b>i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. I conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi del disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.</b></p>
	<p><b>2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis.</b></p>



<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché delle entrate riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.</b></p>
	<p><b>4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b).</b></p>
	<p><b>5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</b></p>
<p><b>3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti</b></p>	

<b>Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82</b> <i>Codice dell'amministrazione digitale</i>	
Articolo 5 <i>Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio.</b>	
<b>4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.</b>	

**Articolo 16***(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)***Comma 1**

<b>Codice di Procedura Civile</b>	
Articolo 136 <i>Comunicazioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria <b>in carta non bollata</b> , fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.	Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	<i>Identico.</i>
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.	<i>Identico.</i>



**Articolo 16***(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)***Comma 2**

<b>Codice di procedura civile</b>	
Articolo 149-bis <i>Notificazione a mezzo posta elettronica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.	<i>Identico.</i>
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi.	Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi <b>o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.</b>
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.	<i>Identico.</i>
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il	<i>Identico.</i>

<b>Codice di procedura civile</b>	
Articolo 149-bis <i>Notificazione a mezzo posta elettronica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
quale l'atto è stato inviato.	
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.	<i>Identico.</i>
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.	<i>Identico.</i>

**Articolo 16***(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)***Comma 3**

<b>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</b>	
Articolo 45 <i>Forma delle comunicazioni del cancelliere</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.	<b>Quando viene redatto su supporto cartaceo</b> , il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.
Esse contengono in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore e il nome delle parti.	<b>Il biglietto contiene</b> in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti <b>ed il testo integrale del provvedimento comunicato.</b>
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.	<i>Identico.</i>
	<b>Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal</b>

<b>Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie</b>	
Articolo 45 <i>Forma delle comunicazioni del cancelliere</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</b>



**Articolo 16***(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)***Comma 11**

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 51 <i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo</b></p>	<i>Abrogato</i>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 51	
<i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</b></p>	
<p><b>2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>
<p><b>4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.</b></p>	<p><i>Abrogato</i></p>

<b>Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</b>	
<i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i>	
Articolo 51	
<i>Comunicazioni e notificazioni per via telematica</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>5. All'articolo 16 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:</p> <p>«Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123»;</p> <p>b) il quarto comma è sostituito dal seguente: «A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 16**

*(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)*

**Comma 14**

<p><b>Decreto del Presidente della Repubblica 30-5-2002 n. 115</b></p> <p><i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia</i></p>	
<p>Articolo 40</p> <p><i>Determinazione di nuovi supporti e degli importi</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato e ne sono individuati gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico.</p>	<p>1-bis. <i>Identico.</i></p>
	<p><b>1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.</b></p>



**Articolo 17**

*(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)*

**Comma 1**

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Articolo 15</p> <p><i>Procedimento per la dichiarazione di fallimento</i></p>	<p>Articolo 15</p> <p><i>Procedimento per la dichiarazione di fallimento</i></p>
<p>Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, <b>a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso</b> e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.</p>	<p>Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. <b>Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con</b></p>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.</b></p>
<p>Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>I termini di cui al terzo e quarto comma</p>	<p><i>Identico.</i></p>



<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.	
Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.	<i>Identico.</i>
Le parti possono nominare consulenti tecnici.	<i>Identico.</i>
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.	<i>Identico.</i>
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b> <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 31-bis</b> <i>Comunicazioni del curatore</i></p> <p><b>Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.</b></p> <p><b>Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.</b></p> <p><b>In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.</b></p>
<p>Articolo 33</p> <p><i>Relazione al giudice e rapporti riepilogativi</i></p>	<p>Articolo 33</p> <p><i>Relazione al giudice e rapporti riepilogativi</i></p>
<p>Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.	<i>Identico.</i>
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.	<i>Identico.</i>
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.	<i>Identico.</i>
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare	Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.	osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. <b>Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</b>
(...)	(...)
Articolo 92 <i>Avviso ai creditori ed agli altri interessati</i>	Articolo 92 <i>Avviso ai creditori ed agli altri interessati</i>
Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica:	Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, <b>a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata</b> o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;	1) che possono partecipare al concorso <b>trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo</b> seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato	2) <i>identico</i> ;

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;	
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.	3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, <b>con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);</b>
	<b>4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.</b>
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.	<i>Identico.</i>
Articolo 93	Articolo 93
<i>Domanda di ammissione al passivo</i>	<i>Domanda di ammissione al passivo</i>
La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.	La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da <b>trasmettere a norma del comma seguente</b> almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.	Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte <b>ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al</b>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>successivo sesto comma.</b>
Il ricorso contiene:	<i>Identico:</i>
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;	1) <i>identico;</i>
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;	2) <i>identico;</i>
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;	3) <i>identico;</i>
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;	4) <i>identico;</i>
5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle successive comunicazioni. E' facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni variazione del domicilio o delle predette modalità.	<b>5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.</b>
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato chirografario.	<i>Identico.</i>
Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5),	Se è omessa l'indicazione di cui al <b>terzo</b>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
tutte le comunicazioni successive a quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si effettuano presso la cancelleria.	<b>comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.</b>
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.	<i>Identico.</i>
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.	<i>Identico.</i>
Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.	<i>Identico.</i>
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 95 <i>Progetto di stato passivo e udienza di discussione</i>	Articolo 95 <i>Progetto di stato passivo e udienza di discussione</i>
Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispose elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.	
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.	Il curatore deposita il progetto di stato passivo <b>corredato dalle relative domande</b> nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo <b>e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo.</b> I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare <b>al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma,</b> osservazioni scritte e documenti integrativi <b>fino a cinque giorni prima dell'udienza.</b>
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento.	<i>Identico.</i>
Il fallito può chiedere di essere sentito.	<i>Identico.</i>
Delle operazioni si redige processo verbale.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)



<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Articolo 97</p> <p><i>Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo</i></p>	<p>Articolo 97</p> <p><i>Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo</i></p>
<p>Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.</p>	<p>Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, <b>ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti</b>, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.</p>
<p><b>La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione.</b></p>	
<p>Articolo 101</p> <p><i>Domande tardive di crediti</i></p>	<p>Articolo 101</p> <p><i>Domande tardive di crediti</i></p>
<p>Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.</p>	<p>Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, <b>trasmesse al curatore</b> oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.</p>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b> <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.	<i>Identico.</i>
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.	<i>Identico.</i>
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.	<i>Identico.</i>
Articolo 102 <i>Previsione di insufficiente realizzo</i>	Articolo 102 <i>Previsione di insufficiente realizzo</i>
Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.	
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.	<i>Identico.</i>
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.	Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma <b>trasmettendone copia</b> ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.
(...)	(...)
Articolo 110 <i>Procedimento di ripartizione</i>	Articolo 110 <i>Procedimento di ripartizione</i>
Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all' articolo 51.	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica, <b>con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.</b></p>	<p>Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, <b>ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.</b></p>
<p>I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36.</p>	<i>Identico.</i>
<p>Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.</p>	<i>Identico.</i>
(...)	(...)
<p>Articolo 116</p> <p style="text-align: center;"><i>Rendiconto del curatore</i></p>	<p>Articolo 116</p> <p style="text-align: center;"><i>Rendiconto del curatore</i></p>
<p>Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni</p>	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.	
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza <b>fino alla quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni</b> . L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal deposito.	Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni <b>dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori</b> .
Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito, avvisandoli che possono prendere visione del rendiconto e presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino all'udienza.	Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, <b>con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</b>
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Articolo 125</p> <p><i>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</i></p>	<p>Articolo 125</p> <p><i>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</i></p>
<p>La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.</p>	<p>La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. <b>Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis , secondo comma.</b></p>
<p>Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su</p>	<p>Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata <b>a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata</b>, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori</p>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l' articolo 41, quarto comma.	sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l' articolo 41, quarto comma.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all' articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell' articolo 124, terzo comma.	<i>Identico.</i>
Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 129 <i>Giudizio di omologazione</i>	Articolo 129 <i>Giudizio di omologazione</i>
Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.	<i>Identico.</i>
Se la proposta è stata approvata, il	Se la proposta è stata approvata, il

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato, <b>al fallito e</b> ai creditori dissenzienti <b>e</b>, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.</p>	<p>giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione <b>a mezzo posta elettronica certificata</b> al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. <b>Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</b> Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.</p>
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.	<i>Identico.</i>
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.	<i>Identico.</i>
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'	<i>Identico.</i>



<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.	
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 143 <i>Procedimento di esdebitazione</i>	Articolo 143 <i>Procedimento di esdebitazione</i>
Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.	Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. <b>Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.</b>
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Articolo 171 <i>Convocazione dei creditori</i>	Articolo 171 <i>Convocazione dei creditori</i>
Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.	<i>Identico.</i>
Il commissario giudiziale provvede a comunicare con raccomandata o con telegramma ai creditori un avviso contenente la data di convocazione dei creditori e le proposte del debitore.	Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori <b>a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore</b> , un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, <b>il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di</b>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis , terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.</b>
Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.	<i>Identico.</i>
Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.	<i>Identico.</i>
In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.	<i>Identico.</i>
Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.	<i>Identico.</i>
Articolo 172	Articolo 172
<i>Operazioni e relazione del commissario</i>	<i>Operazioni e relazione del commissario</i>
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori.	Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno <b>dieci</b> giorni prima dell'adunanza dei creditori. <b>Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo</b>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>comma.</b>
Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.	<i>Identico.</i>
Articolo 173 <i>Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura</i>	Articolo 173 <i>Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura</i>
Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.	Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. <b>La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.</b>
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all' articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell' articolo 18.	<i>Identico.</i>
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato.	
(...)	(...)
Articolo 182 <i>Provvedimenti in caso di cessione di beni</i>	Articolo 182 <i>Provvedimenti in caso di cessione di beni</i>
Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione.	<i>Identico.</i>
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.	<i>Identico.</i>
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.	<i>Identico.</i>
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.	<i>Identico.</i>
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.	<i>Identico.</i>
	<b>Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo</b>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b> <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.</b>
(...)	(...)
Articolo 205 <i>Relazione del commissario</i>	Articolo 205 <i>Relazione del commissario</i>
L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.	<i>Identico.</i>
Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza.	Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. <b>Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica</b>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b> <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	<b>certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</b>
(...)	(...)
Articolo 207 <i>Comunicazione ai creditori e ai terzi</i>	Articolo 207 <i>Comunicazione ai creditori e ai terzi</i>
Entro un mese dalla nomina, il commissario comunica a ciascun creditore mediante raccomandata con avviso di ricevimento le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.	Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, <b>a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata</b> e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. <b>Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione.</b> La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.
Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.	<i>Identico.</i>
Entro quindici giorni dal ricevimento	Entro quindici giorni dal ricevimento

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
della raccomandata i creditori e le altre persone indicate nel comma precedente possono far pervenire al commissario mediante raccomandata le loro osservazioni o istanze.	della <b>comunicazione</b> i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario <b>mediante posta elettronica certificata</b> le loro osservazioni o istanze.
	<b>Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.</b>
Articolo 208 <i>Domande dei creditori e dei terzi</i>	Articolo 208 <i>Domande dei creditori e dei terzi</i>
I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni.	I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, <b>comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma.</b>
Articolo 209 <i>Formazione dello stato passivo</i>	Articolo 209 <i>Formazione dello stato passivo</i>
Salvo che le leggi speciali stabiliscano	Salvo che le leggi speciali stabiliscano



<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.	un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. <b>Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma.</b> Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.
Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.	<i>Identico.</i>
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.	<i>Identico.</i>
(...)	(...)
Articolo 213 <i>Chiusura della liquidazione</i>	Articolo 213 <i>Chiusura della liquidazione</i>
Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.	
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall' articolo 26, terzo comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.	Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili <b>con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma</b> , ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 26.	<i>Identico.</i>
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b>	
<i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Art. 214 <i>Concordato</i>	Art. 214 <i>Concordato</i>
L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell' articolo 124, osservate le disposizioni dell' articolo 152, se si tratta di società.	<i>Identico.</i>
La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall' articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.	La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo <b>con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma</b> , e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.	<i>Identico.</i>
Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.	<i>Identico.</i>
Gli effetti del concordato sono regolati	<i>Identico.</i>

<b>Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267</b> <i>Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dall' articolo 135.	
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.	<i>Identico.</i>

**Articolo 17**

*(Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)*

**Comma 2**

<b>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</b>	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Articolo 22</p> <p><i>Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo</i></p>	<p>Articolo 22</p> <p><i>Avviso ai creditori per l'accertamento del passivo</i></p>
<p>1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.</p>	<p>1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, <b>a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande,</b> nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.</p>
<p>2. La comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con mezzi telematici che diano certezza della ricezione.</p>	<p>2. <b>I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi</b></p>

<b>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</b>	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis , terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.</b>
(...)	(...)
Articolo 28 <i>Relazione del commissario giudiziale</i>	Articolo 28 <i>Relazione del commissario giudiziale</i>
1. Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario-giudiziale deposita in cancelleria una relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.	1. <i>Identico.</i>
2. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel medesimo termine indicato nel	3. <i>Identico.</i>

<b>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</b>	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Testo previgente	Testo modificato
comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione.	
4. Un avviso dell'avvenuto deposito della relazione è affisso entro ventiquattro ore, a cura del cancelliere.	4. <i>Identico.</i>
5. L'imprenditore insolvente, <b>i creditori</b> e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia.	5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia. <b>La stessa è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.</b>
(...)	(...)
Articolo 59 <i>Comunicazione al tribunale del programma autorizzato</i>	Articolo 59 <i>Comunicazione al tribunale del programma autorizzato</i>
1. Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente, <b>i creditori</b> e ogni altro interessato possono prendere	2. Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed

<b>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</b>	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Testo previgente	Testo modificato
visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.	estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. <b>La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.</b>
(...)	(...)
Articolo 61 <i>Esecuzione del programma</i>	Articolo 61 <i>Esecuzione del programma</i>
1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato, fermo quanto stabilito dall'articolo 42.	1. <i>Identico.</i>
2. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma.	2. <i>Identico.</i>
3. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se gli obiettivi indicati nell'articolo 27 siano stati o meno conseguiti.	3. <i>Identico.</i>
4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia	4. Le relazioni sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia



<b>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</b>	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.	delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia. <b>Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.</b>
(...)	(...)
Articolo 75 <i>Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario</i>	Articolo 75 <i>Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario</i>
1. Prima della chiusura della procedura, il commissario straordinario sottopone al Ministero dell'industria il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario.	1. <i>Identico.</i>
2. Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni.	2. Un avviso dell'avvenuto deposito è, a cura del cancelliere, comunicato all'imprenditore insolvente e affisso entro tre giorni. <b>Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci</b>

<b>Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270</b>	
<i>Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>giorni dal deposito in cancelleria.</b>
<p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, secondo comma, secondo e terzo periodo, della legge fallimentare.</p>	<p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. <b>Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.</b></p>
<p>4. Decorso il termine indicato nel comma 3 senza che siano proposte osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>

**Articolo 18**  
(Modificazioni alle legge 27 gennaio 2012, n. 3)

**Comma 1**

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
CAPO II <i>Procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	CAPO II <i>Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio</i>
	<b>Sezione prima</b> <i>Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento</i>
	<b>§ 1 Disposizioni generali</b>
Art. 6 <i>Finalità</i>	Art. 6 <i>Finalità e definizioni</i>
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle <b>vigenti</b> procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.	1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali <b>diverse da quelle regolate dalla presente sezione</b> , è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo. <b>Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'articolo 8.</b>
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le	2. Ai fini del presente capo, si intende: <b>a)</b> per «sovraindebitamento»: <b>la</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.	situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, <b>ovvero</b> la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
	<b>b) per «consumatore»: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.</b>
Articolo 7 <i>Presupposti di ammissibilità</i>	Articolo 7 <i>Presupposti di ammissibilità</i>
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede <b>le</b> scadenze e <b>le</b> modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la	1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti <b>e di soddisfazione dei crediti</b> sulla base di un piano che, <b>assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda</b> scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, <b>indichi</b> le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. <b>E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
distribuzione del ricavato ai creditori.	<b>ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.</b> Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore <b>ad un gestore</b> per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, <b>da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</b>
	<b>1-bis.</b> Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:	2. La proposta <b>non</b> è ammissibile quando il debitore, <b>anche consumatore:</b>
a) non è assoggettabile alle procedure	a) è <b>soggetto a</b> procedure concorsuali

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;	<b>diverse da quelle regolate dal presente capo;</b>
b) <b>non</b> ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.	b) ha fatto ricorso, nei precedenti <b>cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;</b>
	<b>c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;</b>
	<b>d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.</b>
	<b>2-bis Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.</b>
Articolo 8 <i>Contenuto dell'accordo</i>	Articolo 8 <i>Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore</i>
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.	1. La proposta di accordo <b>o di piano del consumatore</b> prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei <b>crediti</b> futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per	2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità <b>dell'accordo o del piano del consumatore</b> , la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
l'attuabilità dell'accordo.	garanzia, di redditi o beni sufficienti per <b>assicurarne l'attuabilità.</b>
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.	3. <i>Identico.</i>
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.	4. <b>La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.</b>
Articolo 9 <i>Deposito della proposta <b>di accordo</b></i>	Articolo 9 <i>Deposito della proposta</i>
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.	1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede <b>principale</b> del debitore. <b>Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.</b>
2. <b>Il debitore</b> , unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.	2. Unitamente alla proposta <b>devono essere depositati</b> l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, <b>di tutti i beni del debitore</b> e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.	3. <i>Identico.</i>
	<b>3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</b>  <i>a)</i> l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;  <i>b)</i> l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;



<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;</b></p> <p><b>d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</b></p> <p><b>e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.</b></p>
	<p><b>3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.</b></p>
	<p><b>3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</b></p>
	<b>§ 2 <i>Accordo di composizione della crisi</i></b>
Articolo 10 <i>Procedimento</i>	Articolo 10 <i>Procedimento</i>
<p>1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta</p>	<p>1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, <b>8</b> e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione, <b>almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1</b>, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per</p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
elettronica certificata, della proposta e del decreto <b>contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.</b>	lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto. <b>Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.</b>
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in <b>apposita sezione</b> del registro delle imprese.	2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: <b>a) stabilisce</b> idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi <b>nel</b> registro delle imprese; <b>b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;</b> <b>c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.</b>
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite	3. All'udienza il giudice, <b>accertata la presenza</b> di iniziative o atti in frode ai creditori, <b>dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.	<b>stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.</b>
	<b>3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità del decreto.</b>
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.	4. Durante il periodo previsto dal comma <b>2, lettera c)</b> , le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.	<b>5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.</b>
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	6. <i>Identico.</i>
Articolo 11 <i>Raggiungimento dell'accordo</i>	Articolo 11 <i>Raggiungimento dell'accordo</i>
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax	1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.	o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata <b>almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.</b>
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.	2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il <b>sessanta per cento</b> dei crediti. <b>I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.</b>
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.	3. <i>Identico.</i>
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.	4. <i>Identico.</i>
5. L'accordo è revocato di diritto se il	5. L'accordo <b>cessa, di diritto, di</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.	<b>produrre effetti</b> se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti <b>secondo il piano alle amministrazioni pubbliche</b> e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. <b>L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.</b>
Articolo 12 <i>Omologazione dell'accordo</i>	Articolo 12 <i>Omologazione dell'accordo</i>
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.	1. <i>Identico.</i>
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, <b>verificata</b> l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata	2. Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, <b>quando, risolta ogni altra contestazione, ha</b> verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.	2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento <b>integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.</b> Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.	3. <b>L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.</b>
	<b>3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.</b>
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice	4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti <b>impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.</b> L'accertamento del mancato pagamento <b>di tali crediti</b> è chiesto al <b>tribunale</b> con ricorso da decidere in

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
di procedura civile.	camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. <b>Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</b>
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.	5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo. <b>Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</b>
	<b>§ 3 Piano del consumatore</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12-bis</b> <i>Procedimento di omologazione del piano del consumatore</i></p> <p><b>1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.</b></p> <p><b>2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, puo'</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.</b></p> <p><b>3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.</b></p> <p><b>4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.</b></p>



<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.</b></p> <p><b>6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.</b></p> <p><b>7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 12-ter</b> <i>Effetti dell'omologazione del piano del consumatore</i></p> <p><b>1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.</b></p> <p><b>2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.</b></p> <p><b>3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.</b></p> <p><b>4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti e' chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.</b>
	<b>§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore</b>
Articolo 13 <i>Esecuzione dell'accordo</i>	Articolo 13 <i>Esecuzione dell'accordo <b>o del piano del consumatore</b></i>
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.	1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo <b>o del piano del consumatore</b> , il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.	2. <i>Identico.</i>
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di	3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo <b>o al piano del consumatore</b> , anche con riferimento

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.	alla possibilità di pagamento dei <b>crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo</b> , autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, <b>ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi.</b>
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.	4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione <b>dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3.</b>
	<b>4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</b>
Articolo 14 <i>Impugnazione e risoluzione dell'accordo</i>	Articolo 14 <i>Impugnazione e risoluzione dell'accordo</i>
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o	1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente <b>o con colpa grave</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.	aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
	<b>1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.</b>
2. Se il proponente non adempie <b>regolarmente</b> agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.	2. Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.	3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, <b>entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,</b> entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede	4. <i>Identico.</i>
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.	5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. <b>Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-bis</b> <i>Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore</i></p> <p><b>1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.</b></p> <p><b>2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:</b></p> <p><i>a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;</i></p> <p><i>b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.</i></p> <p><b>3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.</b></p> <p><b>4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>previsto dall'accordo.</b></p> <p><b>5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</b></p> <p><b>6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.</b></p>
	<p><b>Sezione seconda</b> <i>Liquidazione del patrimonio</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-ter</b> <i>Liquidazione dei beni</i></p> <p><b>1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale ricorrono i presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.</b></p> <p><b>2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.</b></p> <p><b>3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:</b></p> <p><b>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>obbligazioni;</b></p> <p><b>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;</b></p> <p><b>c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;</b></p> <p><b>d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;</b></p> <p><b>e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.</b></p> <p><b>4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</b></p> <p><b>5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.</b></p> <p><b>6. Non sono compresi nella liquidazione:</b></p> <p><b>a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;</b></p> <p><b>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>suo e della sua famiglia indicati dal giudice;</p> <p><i>c)</i> i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;</p> <p><i>d)</i> le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p> <p>7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-<i>quater</i></b></p> <p style="text-align: center;"><i>Conversione della procedura di composizione in liquidazione</i></p> <p>1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-<i>quinqüies</i>, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-<i>bis</i>, comma 2, lettera <i>a</i>). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-<i>bis</i>, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del</p>



<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-quinquies</b> <i>Decreto di apertura della liquidazione</i></p> <p><b>1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.</b></p> <p><b>2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:</b></p> <p><b>a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;</b></p> <p><b>b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;</b></p> <p><b>c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;</b></p> <p><b>d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni</b></p>

<p><b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b></p> <p><i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;</b></p> <p><b>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;</b></p> <p><b>f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).</b></p> <p><b>3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.</b></p> <p><b>4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-sexies</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Inventario ed elenco dei creditori</i></p> <p><b>1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:</b></p> <p><b>a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;</b></p> <p><b>b) la data entro cui vanno presentate le domande;</b></p> <p><b>c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-septies</b>  <b><i>Domanda di partecipazione alla liquidazione</i></b></p> <p><b>1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:</b></p> <p><b>a) l'indicazione delle generalità del creditore;</b></p> <p><b>b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</b></p> <p><b>c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</b></p> <p><b>d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;</b></p> <p><b>e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>tribunale competente.</b></p> <p><b>2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-octies</b> <i>Formazione del passivo</i></p> <p><b>1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).</b></p> <p><b>2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.</b></p> <p><b>3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.</b></p> <p><b>4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14-novies</b> <i>Liquidazione</i></p> <p><b>1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario,</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.</p> <p><b>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-<i>quinquies</i>, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.</b></p> <p><b>4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'articolo 107, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</b></p> <p><b>5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.</b></p>
	<p><b>Articolo 14-<i>decies</i></b> <b><i>Azioni del liquidatore</i></b></p> <p><b>1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.</b>
	<b>Articolo 14-undecies</b> <b><i>Beni e crediti sopravvenuti</i></b> <b>1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.</b>
	<b>Articolo 14-duodecies</b> <b><i>Creditori posteriori</i></b> <b>1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.</b> <b>2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</b>
	<b>Articolo 14-terdecies</b> <b><i>Esdebitazione</i></b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:</b></p> <p><i>a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;</i></p> <p><i>b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;</i></p> <p><i>c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;</i></p> <p><i>d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;</i></p> <p><i>e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;</i></p> <p><i>f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.</i></p> <p><b>2. L'esdebitazione e' esclusa:</b></p> <p><i>a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;</i></p>



<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.</b></p> <p><b>3. L'esdebitazione non opera:</b></p> <p><b>a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;</b></p> <p><b>b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;</b></p> <p><b>c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.</b></p> <p><b>4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.</b></p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:</b></p> <p><i>a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);</i></p> <p><i>b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.</i></p> <p><b>6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</b></p>
	<p><b>Sezione terza</b> <i>Disposizioni comuni</i></p>
<p>Articolo 15 <i>Organismi di composizione della crisi</i></p>	<p>Articolo 15 <i>Organismi di composizione della crisi</i></p>
<p>1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.</p>	<p>1. Possono costituire organismi <b>per la</b> composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici o privati <b>dotati di requisiti</b> di indipendenza, professionalità e <b>adeguatezza patrimoniale determinati con il regolamento di cui al comma 3.</b></p>
<p>2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi</p>	<p>3. <b>I requisiti di cui al comma 1</b> e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, <b>sono stabiliti</b> con regolamento <b>adottato</b> dal Ministro della</p>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, <b>altresì</b> , la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi <b>di cui al comma 4</b> , a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.	giustizia, <b>di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze</b> , ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore <b>del presente decreto</b> . Con lo stesso decreto sono disciplinate <b>le condizioni per</b> l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione <b>dei compensi e dei rimborsi spese</b> spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
<b>4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.</b>	
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane,	4. Dalla costituzione <b>e dal funzionamento</b> degli organismi <b>indicati</b> al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività <b>degli stessi</b> devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	
<b>Articolo 16</b> <i>Iscrizione nel registro</i>	
<b>1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.</b>	
<b>Articolo 17</b> <i>Compiti dell'organismo di composizione della crisi</i>	
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni <b>opportuna</b> iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, <b>al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.</b>	<b>5.</b> L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto <b>dalle sezioni prima e seconda del presente capo,</b> assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e <b>all'esecuzione dello stesso.</b>
2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e <b>trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12,</b>	<b>6.</b> Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>comma 1.</b>	
3. L'organismo esegue la pubblicità <b>della proposta e dell'accordo</b> , ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.	7. L'organismo esegue <b>le</b> pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti <b>previsti dalle sezioni prima e seconda</b> del presente capo. <b>Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.</b>
	8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14- <i>quinquies</i> , comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo. Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.
<i>Vedi art. 20, comma 2</i>	9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.</b>
<b>Articolo 18</b> <i>Accesso alle banche dati pubbliche</i>	
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.	<b>10.</b> Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi <b>di composizione della crisi</b> possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, <b>compresa la sezione prevista dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,</b> nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, <b>ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,</b> nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le	<b>11.</b> I dati personali acquisiti <b>a norma</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.	<b>del presente articolo</b> possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
Articolo 19 <i>Sanzioni</i>	Articolo <b>16</b> <i>Sanzioni</i>
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:	1. <i>Identico</i> :
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;	a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui <b>alla sezione prima del</b> presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;	b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui <b>alle sezioni prima e seconda del</b> presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
	<b>c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;</b>

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;	<b>d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;</b>
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;	<b>e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;</b>
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.	<b>f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.</b>
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni <b>in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero</b> in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati <b>ovvero in ordine</b> alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.	2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, <b>ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9</b> , che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti <b>nella</b> proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano <b>ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3</b> , è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.	3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, <b>ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9</b> , che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
<b>Articolo 20</b> <b><i>Disposizioni transitorie e finali</i></b>	



<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b>	
<i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.</b></p>	
<p><b>2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.</b></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 (segue)</p> <p><b>9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.</b></p>
<p><b>3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.</b></p>	
<p><b>4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale</b></p>	

<b>Legge 27 gennaio 2012, n. 3</b> <i>Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>sullo stato di attuazione della presente legge.</b>	

**Articolo 19***(Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali)***Comma 1**

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b> <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20 <i>Funzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. L'Agenzia per l'Italia Digitale è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e con l'Agenda digitale europea.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. L'Agenzia svolge, altresì, fatte salve le funzioni dell'INDIRE per quanto attiene il supporto allo sviluppo dell'innovazione del piano di innovazione nelle istituzioni scolastiche, le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera <i>d</i>), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'Agenzia</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20	
<i>Funzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>svolge, altresì, le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia. L'Agenzia assicura il coordinamento informatico dell'amministrazione statale, regionale e locale, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.</p>	
<p>3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:</p> <p>a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20	
<i>Funzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione (NGN);</p> <p><i>b)</i> detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di sicurezza informatica e di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione europea;</p> <p><i>c)</i> assicura l'omogeneità, mediante il necessario coordinamento tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;</p> <p><i>d)</i> supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e organizzativi che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,</p>	

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20	
<i>Funzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>e successive modificazioni;</p> <p>e) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa;</p> <p>f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;</p> <p>g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicità e qualità delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri, le conseguenti misure correttive, nonché segnalando alla Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;</p> <p>h) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;</p> <p>i) costituisce autorità di riferimento</p>	

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20	
<i>Funzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della società dell'informazione;</p> <p><i>l)</i> adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;</p> <p><i>m)</i> promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al più rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici, vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.</p>	<p><b>3-bis.</b> L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la</p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 20	
<i>Funzioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>sostenibilità ambientale, i trasporti e la mobilità, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.</b>
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono affidate alla società CONSIP Spa le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3.	4. <i>Identico.</i>
5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico nell'anno 2012.	5. <i>Identico.</i>



## **Articolo 22**

*(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)*

### **Comma 1**

<b>Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209</b> <i>Codice delle assicurazioni private</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Art. 170-bis</b> <i>(Durata del contratto).</i></p> <p><b>1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere stipulato per una durata superiore all'anno e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile.</b></p> <p><b>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri contratti assicurativi eventualmente stipulati in abbinamento a quello di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli nel rispetto del disposto dell'articolo 170, comma 3.</b></p> <p><b>3. Le clausole in contrasto con le previsioni di cui al presente articolo sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'assicurato.</b></p>



**Articolo 22**

*(Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo)*

**Comma 14**

<b>Codice Civile</b>	
Articolo 2952 <i>Prescrizione in materia di assicurazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.	<i>Identico.</i>
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.	Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in <b>dieci</b> anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.	<i>Identico.</i>
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione [c.c. 2941] finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.	<i>Identico.</i>
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.	<i>Identico.</i>



**Articolo 23***(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)***Comma 2**

<b>Legge 15 aprile 1886, n. 3818</b> <i>Costituzione legale delle società di mutuo soccorso</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti od alcuno dei fini seguenti:	<b>Le società di mutuo soccorso conseguono</b> la personalità giuridica nei modi stabiliti <b>dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:</b>
Assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia;	<b>a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;</b>
Venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.	<b>c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;</b>
	<b>b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;</b>
	<b>d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti</b>

<b>Legge 15 aprile 1886, n. 3818</b> <i>Costituzione legale delle società di mutuo soccorso</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>redditali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.</b>
	<b>Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.</b>

**Articolo 23**

*(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)*

**Comma 3**

<b>Legge 15 aprile 1886, n. 3818</b>	
<i>Costituzione legale delle società di mutuo soccorso</i>	
Articolo 2	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio.</p> <p>Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in quest'articolo e nel precedente.</p>	<p>Le società <b>possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.</b></p> <p><b>Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.</b></p> <p><b>Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.</b></p>





**Articolo 23***(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)***Comma 4**

<b>Legge 15 aprile 1886, n. 3818</b>	
<i>Costituzione legale delle società di mutuo soccorso</i>	
Articolo 3	
Testo previgente	Testo modificato
La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del codice di commercio.	<i>Identico.</i>
<p>Lo statuto deve determinare espressamente:</p> <p>La sede della società;</p> <p>I fini per i quali è costituita;</p> <p>Le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono, e i diritti che acquistano;</p> <p>Le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale;</p> <p>Le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni;</p> <p>L'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci;</p> <p>La formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni;</p> <p>La costituzione della rappresentanza</p>	<i>Identico.</i>

<b>Legge 15 aprile 1886, n. 3818</b>	
<i>Costituzione legale delle società di mutuo soccorso</i>	
Articolo 3	
Testo previgente	Testo modificato
<p>della società, in giudizio e fuori;</p> <p>Le particolari cautele con cui possono essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempreché le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.</p>	<p><b>Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.</b></p> <p><b>È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.</b></p>

**Articolo 23***(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)***Comma 5**

<b>Legge 15 aprile 1886, n. 3818</b>	
<i>Costituzione legale delle società di mutuo soccorso</i>	
Articolo 8	
Testo previgente	Testo modificato
I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.	<i>Identico.</i>
Se la società fosse liquidata, come pure se essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.	<i>Identico.</i>
	<b>In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.</b>



**Articolo 23**  
*(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)*

**Commi 6 e 7**

<b>Decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220</b>	
<i>Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore»</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Articolo 18</p> <p><i>Vigilanza sulle banche di credito cooperativo</i></p>	<p>Articolo 18</p> <p><i>Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso</i></p>
<p>1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'articolo 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle</p>	<p>2. <i>Identico</i></p>

<b>Decreto legislativo 2 agosto 2002 n. 220</b>	
<i>Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 3 aprile 2001, n. 142, recante: «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore</i>	
Testo previgente	Testo modificato
revisioni effettuate.	
	<b>2-bis.</b> Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
	<b>2-ter.</b> In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
	<b>2-quater.</b> La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.
	<b>2-quinquies.</b> In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

**Articolo 23***(Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso)***Commi 10, 11 e 12**

<b>Legge 27 febbraio 1985, n. 49</b>	
<i>Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione</i>	
Articolo 17	
Testo previgente	Testo modificato
1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione.	1. <i>Identico.</i>
2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.	2. <i>Identico.</i>
3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo	3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo

<b>Legge 27 febbraio 1985, n. 49</b>	
<i>Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione</i>	
Articolo 17	
Testo previgente	Testo modificato
<p>2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. <b>Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse.</b> Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.</p>	<p>2001, n. 57. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della predetta norma. Per l'attività di formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo 2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di attuazione del presente comma.</p>
<p>4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, <b>essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,</b> essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed</p>	<p>4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere</p>



<b>Legge 27 febbraio 1985, n. 49</b>	
<i>Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione</i>	
Articolo 17	
Testo previgente	Testo modificato
onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.	partecipate da almeno cinquanta cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.	5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, <b>anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile</b> con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5.	6. <i>Identico.</i>



**Articolo 24**

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)*

**Comma 1, lett. a)**

<p><b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>  <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4-ter</b></p> <p><i>Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)</i></p> <p><b>1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.</b></p> <p><b>2. La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.</b></p> <p><b>3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive</b></p>

<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b> <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p>attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai <i>credit default swap</i> su emittenti sovrani.</p> <p>4. Con riferimento al debito sovrano e ai <i>credit default swap</i> su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.</p> <p>5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.</p> <p>6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti</p>

<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b> <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>sugli operatori.</b> <b>7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-<i>octies</i>.</b>



**Articolo 24**

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)*

**Comma 1, lett. b)**

<p><b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>  <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Articolo 170-bis</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p><i>Ostacolo alle funzioni di vigilanza della CONSOB</i></p>	<p><i>Ostacolo alle funzioni di vigilanza della <b>Banca d'Italia</b> e della Consob</i></p>
<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.</p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite <b>alla Banca d'Italia</b> e alla CONSOB è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila.</p>





**Articolo 24**

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)*

**Comma 1, lett. c)**

<p><b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>  <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Articolo 187-quinquiesdecies</p>	
<p>Testo previgente</p>	<p>Testo modificato</p>
<p><i>Tutela dell'attività di vigilanza della CONSOB</i></p>	<p><i>Tutela dell'attività di vigilanza <b>della Banca d'Italia e della CONSOB</b></i></p>
<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad euro un milione.</p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste <b>della Banca d'Italia e della CONSOB</b> ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquantamila ad euro un milione.</p>



**Articolo 24**

*(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012)*

**Comma 1, lett. d)**

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 193-ter</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012</i></p> <p><b>1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.</b></p> <p><b>2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:</b></p> <p><b>a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;</b></p> <p><b>b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.</b></p> <p><b>3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2 lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del</b></p>

<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b> <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</b></p> <p><b>4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.</b></p> <p><b>5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.</b></p>

**Articolo 30**

*(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)*

**Comma 1**

<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 1 <i>Definizioni</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
	<b>5-novies.</b> Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma <i>online</i> che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle <i>start-up</i> innovative, comprese le <i>start-up</i> a vocazione sociale.
	<b>5-decies.</b> Per " <i>start-up</i> innovativa" si intende la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
(...)	(...)



**Articolo 30**

*(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)*

**Comma 2**

<p><b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b></p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative</b></p> <p><b>Articolo 50-quinquies</b></p> <p><b><i>Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative</i></b></p> <p><b>1. E' gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed e' iscritto nel registro di cui al comma 2.</b></p> <p><b>2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e' riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.</b></p> <p><b>3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 e' subordinata al ricorrere</b></p>

<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>dei seguenti requisiti:</b></p> <p><b>a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;</b></p> <p><b>b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;</b></p> <p><b>c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;</b></p> <p><b>d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;</b></p> <p><b>e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.</b></p> <p><b>4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.</b></p> <p><b>5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:</b></p> <p><b>a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;</b></p> <p><b>b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;</b></p> <p><b>c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;</b></p>



<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p><b>d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.</b></p> <p><b>6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.</b></p> <p><b>7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.</b></p>



**Articolo 30**

*(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)*

**Comma 3**

<p><b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>  <i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 100-ter</b>  <i>(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)</i></p> <p><b>1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle <i>start-up</i> innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).</b></p> <p><b>2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della <i>start-up</i> innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.</b></p>



**Articolo 30**

*(Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative)*

**Comma 4**

<b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b>	
<i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i>	
Articolo 190	
<i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore</p>	<p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 25-bis, commi 1 e 2; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 41-bis; 42, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50; 50-bis, commi 2, 4 e 5; 50-ter, comma 4; 50-quater, comma 4; 65; 79-bis; 187-nonies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dell'articolo 18, commi 1 e 2, e dell'articolo 33, comma 1, ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, <b>di</b> promotore</p>

<p><b>Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58</b></p> <p><i>Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52</i></p>	
<p>Articolo 190</p> <p><i>Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari</i></p>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i> e 31.</p>	<p>finanziario o <b>di gestore di portali</b> in assenza dell'iscrizione negli albi <b>o nel registro</b> di cui, rispettivamente, agli articoli 18-<i>bis</i>, 31 <b>o 50-<i>quinq</i>ues</b>.</p>
(...)	(...)

**Articolo 33***(Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture)***Comma 3**

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i> <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:</p>	<p>1. Al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, <b>incluse</b> in piani o programmi di amministrazioni pubbliche <b>previsti a legislazione vigente</b>, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, <b>ivi inclusi i soggetti concessionari</b>, le seguenti misure:</p>
<p>a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;</p>	<p>a) <i>identica</i>;</p>
<p>b) il versamento dell'imposta sul valore</p>	<p>b) <i>identica</i>;</p>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i> <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
aggiunto dovuta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere assolto mediante compensazione con il predetto contributo pubblico a fondo perduto, nel rispetto della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa all'IVA e delle pertinenti disposizioni in materia di risorse proprie del bilancio dell'Unione europea, nonché, limitatamente alle grandi infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni, con il 25% dell'incremento del gettito di imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento;	
c) l'ammontare del canone di concessione previsto dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, l'integrazione prevista dall'articolo 19, comma 9- <i>bis</i> , del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio.	<i>c) identica;</i>
2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei	2. L'importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l'individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei



<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i> <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia.</p>	<p>trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell'investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. <b>Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento</b></p>

<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.</i> <i>(Legge di stabilità 2012)</i>	
Articolo 18 <i>Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>dei parametri posti a base del piano economico finanziario.</b>
(...)	(...)

**Articolo 34**

*(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

**Comma 1**

<b>Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35</b>	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 11	
<i>Sostegno e garanzia dell'attività produttiva</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2012. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in</p>	<p>14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara <b>entro il 31 dicembre 2013</b>. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in</p>

<b>Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35</b>	
<i>Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di Azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale</i>	
Articolo 11	
<i>Sostegno e garanzia dell'attività produttiva</i>	
Testo previgente	Testo modificato
esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:	esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;	a) <i>identica</i> ;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;	b) <i>identica</i> ;
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;	c) <i>identica</i> ;
d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;	d) <i>identica</i> ;
e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto.	e) <i>identica</i> .
(...)	(...)

**Articolo 34**

*(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

**Comma 2**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 3	
<i>Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il</p>	<p>19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali <b>e di quelle destinate alle finalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia</b>, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito in proprietà al comune, che ne assicura l'inalienabilità, l'indivisibilità e la valorizzazione attraverso l'affidamento della gestione e dello sviluppo alla Società Arsenale di Venezia S.p.A., da trasformarsi ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell'Arsenale tramite la suddetta società. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo</p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i>	
Articolo 3	
<i>Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.</p>	<p>22 gennaio 2004, n. 42. Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa <b>e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</b>, procede alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura equivalente alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento.</p>

**Articolo 34**

*(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

**Comma 7**

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i>	
Articolo 11	
<i>Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste</p>	<p>5. Fino alla data di adozione dello statuto dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, e comunque non oltre il 30 settembre 2012, le funzioni e i compiti ad essa trasferiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, continuano ad essere svolti dai competenti uffici delle Amministrazioni dello Stato e dall'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali e dagli altri uffici di Anas s.p.a. In caso di mancata adozione, entro il predetto termine, dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'Agenzia è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal 1° ottobre 2012, che rimane titolare delle risorse previste</p>

<b>Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216</b>	
<i>Proroga di termini previsti da disposizioni legislative</i>	
Articolo 11	
<i>Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.	dall'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5, <b>nonché delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le funzioni di cui all'articolo 36, comma 2, lettere b, c), d), e) ed f), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.</b>
6. Fermo restando quanto previsto al comma 5 del presente articolo, all'articolo 36, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «A decorrere dalla data di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Entro la data del 30 settembre 2012».	6. <i>Identico.</i>
(...)	(...)



**Articolo 34**

*(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

**Comma 10**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 32	
<i>Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Sono revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE entro il 31 dicembre 2008 per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 32	
<i>Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato
n. 296 del 2006 e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara. Il presente comma non si applica a finanziamenti approvati mediante decreto interministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.	
3. Sono altresì revocati i finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non abbiano chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non sia stato pubblicato il relativo bando di gara.	3. <i>Identico.</i>
4. Sono revocati i finanziamenti assegnati per la progettazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, non sia stato	4. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 32	
<i>Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato
emanato il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, ovvero i cui soggetti beneficiari, autorizzati alla data del 31 dicembre 2008 all'utilizzo dei limiti di impegno e dei contributi pluriennali con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge n. 296 del 2006, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti, non abbiano bandito la gara per l'aggiudicazione del relativo contratto di mutuo ovvero, in caso di loro utilizzo mediante erogazione diretta, non hanno chiesto il pagamento delle relative quote annuali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	
5. Con decreti, di natura non regolamentare, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4.	5. <i>Identico.</i>
6. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati e iscritte in bilancio ai sensi dei commi 2, 3 e 4, affluiscono al Fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.	6. <i>Identico.</i>
	<b>6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere</b>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 32	
<i>Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture</i>	
Testo previgente	Testo modificato
	<b>riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6.</b>
7. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, fatta eccezione per i finanziamenti delle opere già deliberati dal detto Comitato ove confermati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la destinazione delle risorse che affluiscono al fondo di cui al comma 6 per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443.	<i>7. Identico.</i>
(...)	(...)

**Articolo 34**

*(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

**Comma 16**

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.</p>	<p><b>1-bis.</b> Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo istituiti o designati ai sensi del medesimo comma.</p>

<b>Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</b>	
<i>Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo</i>	
Articolo 3-bis	
<i>Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali</i>	
Testo previgente	Testo modificato
(...)	(...)





**Articolo 34**

*(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

**Comma 17**

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 53	
<i>Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. Al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:	1. <i>Identico.</i>
<p>a) all'articolo 3-<i>bis</i>, comma 1, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) dopo le parole «di rilevanza economica», la parola «in» è sostituita dalle seguenti: «definendo il perimetro degli»;</p> <p>2) dopo le parole «massimizzare l'efficienza del servizio», sono inserite le seguenti: «e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi»;</p> <p>3) al quarto periodo, dopo le parole: «Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma» sono inserite le seguenti: «che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti»;</p> <p>4) al quarto periodo, le parole: «di dimensione non inferiore a quelle» sono</p>	a) <i>identica;</i>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 53	
<i>Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148</i>	
Testo previgente	Testo modificato
sostituite dalle seguenti: «in coerenza con le previsioni»;	
<p><b>b) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>1) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p> <p><b>a) dopo le parole «la delibera di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «nel caso di attribuzione di diritti di esclusiva se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di 200.000 euro annui»;</b></p> <p><b>b) le parole «adottata previo» sono sostituite dalle seguenti: «trasmessa per un»;</b></p> <p><b>c) le parole: «dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità»;</b></p> <p><b>d) le parole «che si pronuncia entro sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «che può pronunciarsi entro sessanta giorni»;</b></p> <p><b>e) le parole «dall'ente di governo locale dell'ambito o del bacino o in sua assenza» sono eliminate;</b></p> <p><b>f) alla fine del primo periodo, dopo le parole «di una pluralità di servizi pubblici locali.» sono inserite le seguenti: «Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente, l'ente richiedente adotta la delibera quadro di cui al comma 2.»;</b></p> <p><b>2) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:</b></p>	<i>abrogata</i>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 53	
<i>Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p><b>a) le parole: «trenta giorni dal parere dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla trasmissione del parere all'Autorità»;</b></p> <p><b>2-bis) al comma 5, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera d'invito di cui al comma 11»;</b></p> <p><b>3) al comma 14 le parole «per le riforme per il federalismo» sono sostituite dalle seguenti: «per gli Affari Regionali»;</b></p> <p><b>4) al comma 32, lettera a), terzo periodo, le parole: «azienda in capo alla» sono soppresse;</b></p> <p><b>5) al comma 32-ter le parole: «di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del presente decreto» sono soppresse;</b></p> <p><b>6) dopo il comma 35 è inserito il seguente:</b></p> <p><b>«35-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma</b></p>	

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b> <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 53 <i>Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<b>5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.».</b>	

**Articolo 34**

*(Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni)*

**Comma 19**

<b>Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2</b>	
<i>Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-<i>novies</i>, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al comma 2 limitatamente alla commercializzazione dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi, di quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2</b>	
<i>Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, con decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottare entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto della gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti, prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Per favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalle raccolte differenziate, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento e del 30 per cento per quelli ad uso alimentare. La percentuale di cui al periodo precedente può essere annualmente elevata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica - COREPLA e le</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2</b>	
<i>Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale</i>	
Articolo 2	
<i>Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente</i>	
Testo previgente	Testo modificato
associazioni dei produttori.	
<p>4. A decorrere dal 31 dicembre 2013, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.</p>	<p>4. <b>A decorrere dal 31 dicembre 2012</b>, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.</p>





**Articolo 35***(Desk Italia – Sportello unico attrazione investimenti esteri)***Comma 6**

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che viene esercitato anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti delle risultanze del controllo di cui al comma 1 ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994 ed ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
predetto decreto legislativo.	
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.	3. <i>Identico.</i>
4. I compiti di vigilanza attribuiti alla COVIP con il presente decreto sono esercitati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza.	4. <i>Identico.</i>
5. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 763, della legge	5. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "Nucleo di valutazione della spesa previdenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)", con contestuale trasferimento alla COVIP delle competenze di cui al citato articolo 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, già esercitate dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In relazione agli enti di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, il predetto Nucleo svolge esclusivamente compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo.</p>	
<p>6. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed al fine della salvaguardia delle attività e delle funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e ritenute di preminente interesse generale, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituita la società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in sede di costituzione in euro 15.000. Il Ministero dell'economia e delle finanze assume la titolarità della relativa partecipazione, che non può</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.	
7. All'onere derivante dalla sottoscrizione delle quote di capitale per la costituzione della Società di cui al comma 6, pari a 15.000 euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220.	<i>7. Identico.</i>
8. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi alla costituzione della società di cui al comma 6, sono individuate le risorse umane, strumentali e patrimoniali appartenenti alla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, da trasferire a titolo gratuito alla società «Istituto Luce - Cinecittà».	<i>8. Identico.</i>
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società di cui al comma 6. L'atto d'indirizzo riguarda attività e	<i>9. Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>servizi di interesse generale, fra le quali sono ricomprese:</p> <p><i>a)</i> le attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società ai sensi del comma 8;</p> <p><i>b)</i> la distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi sostenute dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché la produzione documentaristica basata prevalentemente sul patrimonio di cui alla lettera <i>a)</i>. Nell'atto di indirizzo non possono essere ricomprese attività di produzione cinematografica ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto <i>b)</i> e possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del Ministero per i beni e le attività culturali, con particolare riferimento alla promozione del cinema italiano all'estero, alla gestione, per conto dello Stato, dei diritti filmici da quest'ultimo detenuti a qualunque titolo, nonché l'eventuale gestione, per conto del Ministero, del fondo e della annessa contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni.</p>	
<p>10. La società di cui al comma 6 presenta al Ministro per i beni e le attività culturali una proposta di programma coerente con gli obiettivi</p>	<p>10. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
strategici individuati nell'atto di indirizzo. Il programma annuale delle attività è approvato dal Ministro, che assegna le risorse finanziarie necessarie per il suo svolgimento e per il funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.	
11. Dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è posta in liquidazione ed è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a Società da essa interamente controllata, sulla base del rendiconto finale delle attività e della situazione economico-patrimoniale aggiornata alla medesima data, da redigere, entro 30 giorni dalla messa in liquidazione, da parte degli amministratori e del collegio sindacale già in carica presso la società posta in liquidazione.	11. <i>Identico.</i>
12. Entro i successivi trenta giorni si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero per i beni e le attività culturali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente al fine di effettuare, entro 90 giorni dalla data di consegna della predetta situazione economico-patrimoniale, una verifica di tale situazione e sulla base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita. L'ammontare del compenso del collegio di periti è determinato con decreto dal Ministro dell'Economia e	12. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>delle Finanze. La valutazione deve, fra l'altro, tenere conto di tutti i costi e gli oneri necessari per la liquidazione della società trasferita, ivi compresi quelli di funzionamento, nonché dell'ammontare del compenso dei periti, individuando altresì il fabbisogno finanziario stimato per la liquidazione stessa. Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento della società, che è corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero per i beni e le attività culturali. Al termine della liquidazione della società trasferita, il collegio dei periti determina l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza fra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione ed il corrispettivo pagato. Tale eventuale maggiore importo è attribuito alla società trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella liquidazione. Qualora il valore stimato dell'esito finale della liquidazione sia negativo, il collegio dei periti determina annualmente l'entità dei rimborsi dovuti dal Ministero per i beni e le attività culturali alla società trasferitaria per garantire l'intera copertura dei costi di gestione della società in liquidazione. A tali oneri il Ministero per i beni e le attività culturali farà fronte con le risorse destinate al settore cinematografico nell'ambito del riparto del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni.</p>	
<p>13. Nel decreto di cui al comma 8 può essere previsto il trasferimento al</p>	<p>13. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Ministero per i beni e le attività culturali di funzioni attualmente svolte dalla società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Con lo stesso decreto sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane e strumentali, nonché quelle finanziarie a legislazione vigente da attribuire al Ministero per i beni e le attività culturali mediante corrispondente riduzione del trasferimento a favore di Cinecittà Luce s.p.a. Per il trasferimento delle funzioni previsto dal secondo periodo, i dipendenti a tempo indeterminato, non aventi qualifica dirigenziale, attualmente in servizio presso la società di cui al terzo periodo del presente comma, che non siano trasferiti alla società di cui al comma 6, ai sensi del comma 8, sono inquadrati nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata nel medesimo decreto di cui al presente comma e previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità; il Ministero per i beni e le attività culturali provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito; i dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale</p>	



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.	
14. Tutte le operazioni compiute in attuazione dei commi dal 6 al 13 del presente articolo sono esenti da qualunque imposta diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato.	14. <i>Identico.</i>
15. L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione.	15. <i>Identico.</i>
16. Il corrispettivo previsto dall'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è versato entro il 15 dicembre 2011; al citato comma 16, settimo periodo, le parole da: «d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni di presidente, d'intesa dalla società trasferitaria ed il predetto Ministero dell'economia e delle finanze».	16. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
17. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	17. <i>Identico.</i>
18. È istituita l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che li esercita, per le materie di rispettiva competenza, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.	18. <i>Identico.</i>
18-bis. I poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro degli affari esteri. Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle risorse, comprese quelle di cui al comma 19, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dello sviluppo economico e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo e composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da	18-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>persona dallo stesso designata, dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da persona dallo stesso designata, dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.</p>	
<p>19. Le funzioni attribuite all'ICE dalla normativa vigente e le inerenti risorse di personale, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, sono trasferiti, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale, al Ministero dello sviluppo economico, il quale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è conseguentemente riorganizzato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e all'Agenzia di cui al comma precedente. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.</p>	<p>19. <i>Identico.</i></p>
<p>20. L'Agenzia opera al fine di</p>	<p>20. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. L'Agenzia svolge le attività utili al perseguimento dei compiti ad essa affidati e, in particolare, offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale e promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo e agro-alimentare, della distribuzione e del terziario, al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali. Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono indicate le modalità applicative e la struttura amministrativa responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operatività delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse all'estero.</p>	
<p>21. Sono organi dell'Agenzia il presidente, nominato, al proprio interno, dal consiglio di amministrazione, il consiglio di amministrazione, costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, e il collegio dei revisori dei conti. I membri del</p>	<p>21. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Uno dei cinque membri è designato dal Ministro degli affari esteri. I membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. La carica di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con incarichi politici elettivi. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo-contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al collegio dei revisori, composto di tre membri ed un membro supplente, designati dai Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, che nomina anche il supplente. La presidenza del collegio spetta al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. I membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. All'Agenzia si applica il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. È esclusa l'applicabilità della disciplina della revisione legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.</p>	
<p>22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte al consiglio di</p>	<p>22. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia, <b>secondo le modalità ed i limiti previsti dallo</b></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p><b>statuto. Formula, d'intesa con il Presidente,</b> proposte al consiglio di amministrazione, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni <b>approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì</b> gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p>23. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono coperti nell'ambito delle risorse di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater. Se dipendenti di amministrazioni pubbliche, ai membri del consiglio di amministrazione si applica il comma 5 dell'articolo 1 del presente decreto.</p>	<p>23. <i>Identico.</i></p>
<p>24. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera lo statuto, il regolamento di organizzazione, di contabilità, la dotazione organica del</p>	<p>24. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>personale, nel limite massimo di 450 unità, ed i bilanci. Detti atti sono trasmessi ed approvati dai Ministeri vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che possono formulare i propri rilievi entro novanta giorni per lo statuto ed entro sessanta giorni dalla ricezione per i restanti atti. Il piano annuale di attività è definito tenuto conto delle proposte provenienti, attraverso il Ministero degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.</p>	
<p>25. L'Agenzia opera all'estero nell'ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari con modalità stabilite con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia, il Ministero degli affari esteri e il Ministero dello sviluppo economico. Il personale dell'Agenzia all'estero - è individuato, sentito il Ministero degli Affari Esteri, nel limite di un contingente massimo definito nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 24 - e può essere accreditato, previo nulla osta del Ministero degli affari esteri, secondo le procedure previste dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in conformità alle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e tenendo conto delle consuetudini esistenti nei Paesi di accreditamento. Il funzionario responsabile dell'ufficio è accreditato presso le autorità locali in lista diplomatica. Il restante personale è notificato nella lista del personale tecnico-amministrativo. Il personale dell'Agenzia all'estero opera nel quadro</p>	<p>25. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delle funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento dei Capi missione, in linea con le strategie di internazionalizzazione delle imprese definite dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri.	
26. In sede di prima applicazione, con i decreti di cui al comma 26- <i>bis</i> , è trasferito all'Agenzia un contingente massimo di 450 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all'estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all'Agenzia. I contratti di lavoro del personale locale sono controfirmati dal titolare della Rappresentanza diplomatica, nel quadro delle sue funzioni di vigilanza e direzione, al fine dell'impiego del personale in questione nell'ambito della Rappresentanza stessa.	26. <i>Identico.</i>
26- <i>bis</i> . Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera <i>b)</i> del comma 26- <i>sexies</i> , all'individuazione delle risorse umane,	26- <i>bis</i> . <i>Identico.</i>



<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p><i>26-ter.</i> A decorrere dall'anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera <i>d</i>), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed è destinata all'erogazione all'Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall'anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera <i>d</i>), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all'estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il</p>	<p><i>26-ter. Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
personale dipendente.	
<p><i>26-quater.</i> Le entrate dell'Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da:</p> <p><i>a)</i> eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;</p> <p><i>b)</i> corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e partecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;</p> <p><i>c)</i> utili delle società eventualmente costituite o partecipate;</p> <p><i>d)</i> altri proventi patrimoniali e di gestione.</p>	<p><i>26-quater. Identico.</i></p>
<p><i>26-quinquies.</i> L'Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi <i>26-bis</i>, <i>26-ter</i> e <i>26-quater</i>.</p>	<p><i>26-quinquies. Identico.</i></p>
<p><i>26-sexies.</i> Sulla base delle linee guida e di indirizzo strategico determinate dalla cabina di regia di cui al comma 18-bis, adottate dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia provvede entro sette mesi dalla costituzione a:</p> <p><i>a)</i> una riorganizzazione degli uffici di cui al comma 25 mantenendo in Italia</p>	<p><i>26-sexies. Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse;</p> <p>b) una rideterminazione delle modalità di svolgimento delle attività di promozione fieristica, al fine di conseguire risparmi nella misura di almeno il 20 per cento della spesa media annua per tali attività registrata nell'ultimo triennio;</p> <p>c) una concentrazione delle attività di promozione sui settori strategici e sull'assistenza alle piccole e medie imprese.</p>	
<p>26-septies. I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L'eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in</p>	<p>26-septies. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
conformità con le intese di cui al comma 26- <i>sexies</i> , lettera <i>a</i> ) senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	
26- <i>octies</i> . I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	26- <i>octies</i> . <i>Identico</i> .
26- <i>novies</i> . L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.	26- <i>novies</i> . <i>Identico</i> .
26- <i>decies</i> . Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.	26- <i>decies</i> . <i>Identico</i> .
27. La legge 25 marzo 1997, n. 68, è	27. <i>Identico</i> .

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
abrogata.	
<p>28. Al fine di conseguire gli obiettivi di crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, nonché di assicurare la trasparenza e l'imparzialità nello svolgimento delle attività di gara del settore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'UNIRE è trasformato in Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI con il compito di promuovere l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, gestire i libri genealogici, revisionare i meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, affidare, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il servizio di diffusione attraverso le reti nazionali ed interregionali delle riprese televisive delle corse, valutare le strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento, secondo parametri internazionalmente riconosciuti. L'ASSI subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'UNIRE. Il potere di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia è esercitato dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'incarico di direttore generale, nonché quello di componente del comitato direttivo e del collegio dei</p>	<p>28. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98</b>	
<i>Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria</i>	
Articolo 14	
<i>Soppressione, incorporazione e riordino di enti ed organismi pubblici</i>	
Testo previgente	Testo modificato
revisori dell'Agenzia ha la durata di tre anni.	
29. Il personale dell'UNIRE con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, prosegue il proprio rapporto con l'Agenzia. La consistenza numerica complessiva di tale personale costituisce il limite massimo della dotazione organica dell'Agenzia. Nei confronti del personale dell'Agenzia continua ad applicarsi la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali del comparto degli enti pubblici non economici e dell'Area VI della dirigenza. All'Agenzia sono altresì trasferite le risorse finanziarie previste a carico del bilancio dello Stato per l'UNIRE.	29. <i>Identico.</i>

**Articolo 36**

*(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)*

**Comma 3, lett. a), b),c), d),e),f) e g)**

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
[1. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.</i> ]	
[2. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134</i> ]	
[3. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134</i> ]	
[4. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134</i> ]	
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della	5- bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>Commissione, del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti: a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi; b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1); 3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2); c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili; d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,</p>	



<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse. 2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente, ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata. 2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor. 2-quinqies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera</p>	

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. 2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi».</p>	
<p>[6. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134</i>]</p>	
<p>7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente: «Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una <i>società</i></p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. 2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari. 3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresì specificati: a) l'ammontare totale dell'emissione; b) l'importo di ciascuna cambiale; c) il numero delle cambiali; d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; e) la data di emissione; f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia; h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione; i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente; l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto. 4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.</p>	

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo».	
<p>8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano nei casi in cui le obbligazioni e le cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, siano sottoscritti da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente.</p>	<p>8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano <b>alle obbligazioni e titoli similari e alle cambiali finanziarie</b>, emesse da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata in vigore <b>della presente disposizione, sottoscritte</b> da investitori qualificati <b>ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che non detengano</b>, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, <b>più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente. A tale fine si tiene conto anche delle partecipazioni detenute dai familiari indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</b></p>
<p>9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie</p>	<p>9. Nell'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e delle</p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
e titoli similari, emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari negoziati nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime»	<b>cambiali finanziarie</b> , emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, e <b>delle cambiali finanziarie negoziate</b> nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime.»
10. Per i titoli emessi dalle società diverse dalle banche e dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la disposizione di cui al comma 9 si applica con riferimento ai titoli emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.	10. <i>Identico.</i>
[11. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.</i> ]	

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b> <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32 <i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
[12. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134</i> ]	
13. Le spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli similari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, primo comma, sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio.	13. <i>Identico.</i>
[14. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.</i> ]	
[15. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134</i> ]	
<b>16. Lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, al 3% del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota precedente, ed il 2% del valore di emissione eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alle quote anzidette.</b>	<i>Abrogato</i>
[17. <i>Comma soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.</i> ]	
[18. <b>Comma</b> <i>soppresso dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134.</i> ]	
19. Le obbligazioni emesse da società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in	19. Le obbligazioni e i <b>titoli similari emessi</b> da società non emittenti strumenti finanziari <b>rappresentativi del</b>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.	<b>capitale</b> quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.
<p>20. La clausola di subordinazione definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.</p> <p>Le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.</p>	20. <i>Identico.</i>
21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una	21. La clausola di partecipazione regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente. Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32	
<i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).</p> <p>Tale somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative <b>in circolazione</b> e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p>	<p>economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).</p> <p>Tale somma è <b>proporzionale</b> al rapporto tra <b>il valore nominale delle</b> obbligazioni partecipative e <b>la somma del</b> capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e <b>del medesimo valore delle predette obbligazioni.</b></p>
<p>22. Le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza.</p>	<p>22. <i>Identico.</i></p>
<p>23. La variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.</p>	<p>23. <i>Identico.</i></p>
<p>24. Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini</p>	<p>Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo <b>di non ridurre il</b> capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile <b>dell'esercizio</b>, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte</p>



<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b> <i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 32 <i>Strumenti di finanziamento per le imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.</p>	<p>sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, <b>a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.</b> Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.</p>
	<p><b>24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8.</b></p>
<p>25. La parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla legge 7 marzo 1996, n. 108.</p>	<p>25. <i>Identico.</i></p>
<p>26. All'articolo 2412 del codice civile, il quinto comma è sostituito dal seguente «I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.».</p>	<p>26. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 36***(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)***Comma 4**

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
1. All'articolo 6- <i>bis</i> del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.	1. <i>Identico.</i>
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fiscali: 1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES; 2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti; 3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i	2. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372; 4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria; 5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono; 6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva; 7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità; 8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali</p>	

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>ricevuti o attribuiti; 9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti; 10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6); 11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno; 12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso; 13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei</p>	

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
distretti; 14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità; 15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;».	
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».	<i>3.Identico.</i>
<i>3-bis.</i> Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio economico europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.	<i>3-bis.Identico.</i>
<i>3-ter.</i> L'efficacia delle disposizioni di cui al comma <i>3-bis</i> è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.	<i>3-ter.Identico.</i>
4. Dall'attuazione del comma 1, nonché dell'articolo 1, commi da 366 a 371- <i>ter</i> , della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente	<i>4. Identico.</i>

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.	
4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell' articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell'assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito, ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all' articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali della Cassa depositi e prestiti Spa. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere, per l'anno 2010, fino a 500.000 euro di quote di	4-bis. <i>Identico.</i>

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.</p>	
<p>4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso.</p> <p>Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere</p>	<p>4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. <b>Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.</b></p> <p>Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere</p>



<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>un'attività, anche commerciale, con i terzi: <b>1) la pubblicità di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete;</b> 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro</p>	<p>un'attività, anche commerciale, con i terzi: 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:</p>

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:	
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);	a) <i>identica</i> ;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;	b) <i>identica</i> ;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;	c) <i>identica</i> ;

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;</p>	<p>d) <i>identica</i>;</p>
<p>e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità</p>	<p>e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, <b>quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività</b>, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto <b>salvo che sia diversamente disposto nello stesso</b>, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia</p>

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
della provenienza;	adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
<i>f)</i> le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.	<i>f) Identica.</i>
<i>4-ter.1.</i> Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma <i>4-ter</i> per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico .	<i>4-ter.1. Identico.</i>
<i>4-ter.2.</i> Nelle forme previste dal comma <i>4-ter.1</i> si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma <i>4-ter</i> , lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.	<i>4-ter.2. Identico.</i>
<i>4-quater.</i> Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a	<i>4-quater.1. Identico.</i>

<b>Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5</b>	
<i>Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario</i>	
Articolo 3	
<i>Distretti produttivi e reti di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.</p>	
<p><i>4-quinquies.</i> Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell' articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d) della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.</p>	<p><i>4-quinquies. Identico.</i></p>



**Articolo 36***(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)***Comma 6**

<b>Legge 24 aprile 1990, n. 100</b>	
<i>Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a promuovere la costituzione di una Società finanziaria per azioni, denominata «Società italiana per le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con sede in Roma, avente per oggetto la partecipazione ad imprese e società all'estero promosse o partecipate da imprese italiane ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane, nonché la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero da parte di imprese italiane, con preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche in forma cooperativa, comprese quelle commerciali, artigiane e turistiche.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 24 aprile 1990, n. 100</b>	
<i>Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
a) a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;	a) <i>identica;</i>
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'articolo 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;	b) <i>identica;</i>
	<b>b -bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.</b>
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla lettera b);	c) <i>identica;</i>
d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);	d) <i>identica;</i>
e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;	a) <i>identica;</i>



<b>Legge 24 aprile 1990, n. 100</b>	
<i>Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
<i>f)</i> ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera <i>b)</i> ;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;	<i>h) identica;</i>
<i>h-bis)</i> a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera <i>b)</i> , in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle	<i>h-bis) identica;</i>

<b>Legge 24 aprile 1990, n. 100</b>	
<i>Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero</i>	
Articolo 1	
Testo previgente	Testo modificato
operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;	
<i>h-ter)</i> a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading.	<i>h-ter) identica;</i>
<i>h-quater)</i> a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;	<i>h-quater) identica;</i>
<i>h-quinques)</i> in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.	<i>h-quinques) identica.</i>
(...)	(...)

**Articolo 36***(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)***Comma 7**

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
<b>Allegato IV alla Parte II</b> <i>Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Agricoltura</p> <p>a) Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;</p> <p>b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;</p> <p>c) impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini;</p> <p>d) progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
<b>Allegato IV alla Parte II</b>	
<i>Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari; e) piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ettari; f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.	
2. Industria energetica ed estrattiva	2. <i>Identico</i>
a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;	a) <i>identica;</i>
b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;	b) <i>identica;</i>
c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;	c) <i>identica;</i>
d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;	d) <i>identica;</i>
e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;	e) <i>identica;</i>
f) installazioni di oleodotti e gasdotti e	f) <i>identica;</i>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b>	
<i>Norme in materia ambientale</i>	
<b>Allegato IV alla Parte II</b>	
<i>Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato
condutture per il trasporto di flussi di CO <sub>2</sub> ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km (1332);	
<i>g)</i> attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;	<i>h) identica;</i>
<i>i)</i> agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;	<i>i) identica;</i>
<i>l)</i> impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;	<i>l) identica;</i>
<i>m)</i> impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW;	<b><i>m)</i> impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza <b> nominale di concessione</b> superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i) , del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;</b>
<i>n)</i> impianti di gassificazione e liquefazione del carbone;	<i>n) identica;</i>
<i>n-bis)</i> Impianti per la cattura di flussi di	<i>n-bis) identica;</i>

<b>Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</b> <i>Norme in materia ambientale</i>	
<b>Allegato IV alla Parte II</b> <i>Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</i>	
Testo previgente	Testo modificato
CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al presente decreto ai fini dello stoccaggio geologico a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.	
(...)	(...)

**Articolo 36***(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)***Comma 8**

<b>Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</b>	
<i>Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38</i>	
Articolo 2 <i>Società agricole</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.</p>	<p>1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all' articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola. <b>Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.</b></p>

<b>Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</b>	
<i>Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38</i>	
Articolo 2 <i>Società agricole</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima società sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in</p>	<p>4. <i>Identico.</i></p>



<b>Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99</b>	
<i>Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38</i>	
Articolo 2 <i>Società agricole</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.</p>	
<p>4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.</p>	<p>4-bis. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 36***(Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa)***Comma 10**

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 23	
<i>Fondo per la crescita sostenibile</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo).</p> <p>Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:</p> <p>a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 23	
<i>Fondo per la crescita sostenibile</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;</p> <p>b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;</p> <p>c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.</p>	
<p>3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 23	
<i>Fondo per la crescita sostenibile</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.</p>	
<p><i>3-bis.</i> Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.</p>	<p><i>3-bis. Identico.</i></p>
<p>4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del</p>	<p><i>4. Identico.</i></p>

<b>Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83</b>	
<i>Misure urgenti per la crescita del Paese</i>	
Articolo 23	
<i>Fondo per la crescita sostenibile</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Fondo.	
<b>5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.</b>	<i>Abrogato</i>
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.	<i>6. Identico.</i>
(...)	(...)

**Articolo 38**  
*(Disposizioni finanziarie)*

**Comma 2, lett. a)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4	
<i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>[1] Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.</p>	<p>[1] <i>Identico.</i></p>
<p>[2] Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese:</p> <p>1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del Codice civile e dalle società di fatto;</p> <p>2) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di</p>	<p>[2] <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4	
<i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
attività commerciali o agricole.	
[3] Si considerano effettuate in ogni caso nell'esercizio di imprese, a norma del precedente comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti.	[3] <i>Identico.</i>
[4] Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni	[4] <i>Identico.</i>



<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4 <i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
nazionali.	
<p>[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:</p> <p>a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;</p> <p>b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;</p> <p>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</p> <p>d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;</p> <p>e) trasporto e deposito di merci;</p> <p>f) trasporto di persone;</p> <p>g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;</p> <p>h) servizi portuali e aeroportuali;</p> <p>i) pubblicità commerciale;</p> <p>l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.</p> <p>Non sono invece considerate attività commerciali:</p>	<p>[5] Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:</p> <p>a) cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati;</p> <p>b) erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore;</p> <p>c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;</p> <p>d) gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;</p> <p>e) trasporto e deposito di merci;</p> <p>f) trasporto di persone;</p> <p>g) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;</p> <p>h) servizi portuali e aeroportuali;</p> <p>i) pubblicità commerciale;</p> <p>l) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.</p> <p>Non sono invece considerate attività commerciali:</p> <p><b>le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di</b></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4 <i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;</p> <p>la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;</p> <p>la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;</p> <p>le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;</p> <p>le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:</p> <p>a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili</p>	<p><b>pubblica autorità;</b></p> <p>le operazioni relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;</p> <p>la gestione, da parte delle Amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio;</p> <p>la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità;</p> <p>le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali;</p> <p>le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:</p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4	
<i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;</p> <p>b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.</p>	<p>a) il possesso e la gestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e le loro pertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10, di unità da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato, di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto, da parte di società o enti, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni e degli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente dai soci o partecipanti, alle suddette condizioni, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;</p> <p>b) il possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni o quote sociali, di obbligazioni o titoli simili, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate.</p>
<p>[6] Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di</p>	<p>[6] <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4	
<i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.</p>	
<p>[7] Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:</p> <p>a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;</p> <p>b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;</p> <p>c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in</p>	<p>[7] <i>Identico.</i></p>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4	
<i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;</p> <p>d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;</p> <p>e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;</p> <p>f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.</p>	
[8] Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le	[8] <i>Identico.</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b> <i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 4 <i>Esercizio di imprese</i>	
Testo previgente	Testo modificato
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.	
[9] Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all'articolo 111- <i>bis</i> del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.	[9] <i>Identico.</i>

**Articolo 38**  
(Disposizioni finanziarie)

**Comma 2, lett. b)**

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
[1] Sono esenti dall'imposta:	[1] <i>Identico:</i>
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fidejussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;	1) <i>identico;</i>
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;	2) <i>identico;</i>
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio;	3) <i>identico;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;	4) <i>identico</i> ;
5) le operazioni relative <b>alla riscossione dei tributi comprese quelle relative</b> ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;	5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende <b>ed</b> istituti di credito;
6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del	6) <i>identico</i> ;



<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
Ministro per l'agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate;	
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate;	7) <i>identico</i> ;
8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>f)</i> , del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali	8) <i>identico</i> ;

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, e di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni;	
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, ovvero quelle effettuate dalle stesse imprese anche successivamente nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;	8-bis) <i>identico</i> ;
8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono	8-ter) <i>identico</i> ;

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere <i>c)</i> , <i>d)</i> ed <i>f)</i> , del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, e quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;	
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del presente decreto;	9) <i>identico</i> ;
[10) le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di tali giornali; <i>Numero soppresso dall'art. 34, comma 3, lett. d), D.L. 2 marzo 1989, n. 69</i> ]	
11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da	11) <i>identico</i> ;

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
<p>investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere <i>c-quater</i>) e <i>c-quinquies</i>), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:</p> <p><i>a)</i> l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;</p> <p><i>b)</i> le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale</p>	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;	
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;	12) <i>identico</i> ;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;	13) <i>identico</i> ;
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;	14) <i>identico</i> ;
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS;	15) <i>identico</i> ;
16) le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti	16) <i>identico</i> ;

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
obbligati ad assicurarne l'esecuzione;	
[17) le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; <i>Numero abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557]</i>	
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;	18) <i>identico;</i>
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;	19) <i>identico;</i>
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente	20) <i>identico;</i>

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;	
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;	21) <i>identico</i> ;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;	22) <i>identico</i> ;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;	23) <i>identico</i> ;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;	24) <i>identico</i> ;
[25) le cessioni di apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche), di carrozzelle per mutilati e invalidi, di oggetti e apparecchi di protesi di ogni genere, di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, di oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecchi e simili) e di stimolatori cardiaci; <i>Numero soppresso dall'art. 5, comma 2, L. 22 dicembre 1980, n. 889</i> ]	
[26) le prestazioni dei servizi di vigilanza o custodia di cui al regio	

<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952; <i>Numero abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. b), D. L. 30 dicembre 1993, n. 557]</i>	
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;	27) <i>identico;</i>
[27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi; <i>Numero abrogato dall'art. 56, comma 1, lett. c), D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22]</i>	
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS;	27-ter) <i>identico;</i>
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897,	27-quater) <i>identico;</i>



<b>Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633</b>	
<i>Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto</i>	
Articolo 10	
<i>Operazioni esenti dall'imposta</i>	
Testo previgente	Testo modificato
n. 382.	
27- <i>quinquies</i> ) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19- <i>bis1</i> e 19- <i>bis2</i> .	27- <i>quinquies</i> ) <i>identico</i> ;
27- <i>sexies</i> ) le importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.	27- <i>sexies</i> ) <i>identico</i> .
[2] Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all' articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all' articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.	[2] <i>Identico</i> .





## Ultimi dossier del Servizio Studi

383	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3417 “Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto”
384	Dossier	Disposizioni sulla candidabilità e sulla eleggibilità dei magistrati alle elezioni politiche e amministrative, nonché sull'assunzione di cariche di governo, nazionali e locali. Loro successive incompatibilità (Disegni di legge AA.SS. nn. 2347, 2657, 2662, 2771, 2780, 2790, 2802, 2810 e 3037) Elementi di documentazione e di legislazione comparata
385	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 143, 263, 754, 2403-A - Riforma della legislazione in materia portuale
386	Schede di lettura	Schema di decreto correttivo del Codice dell'ordinamento militare - D.Lgs. n. 500 del 2012
387	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3463 “Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto”
388	Documentazione di base	Partecipazione alla 67ma Sessione dell'Assemblea generale dell'ONU (New York, 23-28 settembre 2012)
389	Documentazione di base	Casistica impositiva sulle risorse energetiche
390	Dossier	Diffamazione a mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione AA.SS. 3491 e 3492 - Elementi di documentazione e di diritto comparato
391	Dossier	Rappresentanze di genere - Note sull'A.S. n. 3290-A relativo agli enti territoriali
392	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3510 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2012
393	Dossier	Riforma elettorale - Il testo base della Commissione affari costituzionali del Senato (A.S. nn. 2 e abbinati)
394	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3519 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita
395	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3534 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Testo trasmesso dalla Camera)
396	Schede di lettura	A.S. n. 3520 Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".